



Ines Ciolli \*

## Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)\*\*

SOMMARIO: 1. Le celebrazioni della Costituzione: un ritorno alla teologia politica - 2. Il rapporto tra riti, miti e celebrazioni - 3. Una qualche precisazione su oggetto e metodo di studio - 4. L'inno e la bandiera come simboli celebrati continuativamente - 5. Lo Statuto e la Costituzione tra riti, miti e celebrazioni - 6. Gli anniversari dello Statuto - 7. Il fascismo e le celebrazioni - 8. Le celebrazioni della Costituzione Repubblicana - 8.1 I primi tre decennali delle celebrazioni della Costituzione - 8.2 I secondi tre decennali delle celebrazioni - 8.3 Il settantesimo e i suoi riti: la riconferma della Costituzione e dei suoi valori?

### 1. Le celebrazioni della Costituzione: un ritorno alla teologia politica

**I**l processo che ha portato alla formazione dell'istituzione statale ha coinciso, come ha affermato Ernst Böckenförde, con un processo di secolarizzazione e di separazione dal potere spirituale<sup>1</sup>.

La nascita dello Stato, in altre parole, ha coinciso con una immaginaria linea di demarcazione tra la decisione sovrana e quella divina. La religione fino allora aveva avuto un posto di rilievo nelle istituzioni politiche, ma la cesura divenne definitiva con la Pace di Westfalia, quando l'emersione della sovranità statale comportò la frantumazione dell'unità religiosa dell'impero e progressivamente la perdita da parte della religione della sua funzione di guida sociale, sostituita dalla figura del monarca e successivamente dal diritto<sup>2</sup>.

Secoli di connubio tra potere temporale e spirituale lasciarono però una traccia indelebile, sicché lo Stato ha continuato a mutuare dalla tradizione cristiana i suoi simboli e persino

\* Professoressa associata di Diritto costituzionale presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

\*\* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> E.W. BÖCKENFÖRDE, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation und Utopie*, 1967 trad. it. *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia, Morcelliana, 2006. Sul processo di formazione dello Stato si rinvia a Ch. TILLY, *The formation of national States in Western Europe*, Princeton, Princeton University Press, 1075; Th. ERTMANN, *The Birth of Leviathan. Building State and regimes in Medioeval and Early modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

<sup>2</sup> M STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania*, Milano, Giuffrè, 2008, 46, 533.

alcune categorie giuridiche, tanto che Carl Schmitt, riflettendo sul tema, ha ricordato come «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato siano concetti teologici secolarizzati»<sup>3</sup>.

La nascita dello Stato laico, pertanto, ha rappresentato il momento finale di una rottura problematica con la religione e il mito, che avevano contrassegnato fino allora la storia delle istituzioni. Lo stesso Böckenförde aveva compreso, seguendo le riflessioni di Schmitt e di Kantorowicz in tema di teologia politica, quanto riti e miti fossero fondamentali per la costruzione di una "fede" laica e quanto le istituzioni politiche fossero indissolubilmente legate alla simbologia religiosa<sup>4</sup>. In altre parole, pur basandosi su altri presupposti, il potere politico ha faticato a trovare una sua autonoma legittimazione, priva di riti e simbolismi.

Del resto, anche nella tradizione politica e giuridica più risalente la liturgia svolgeva un ruolo di primaria importanza e le celebrazioni costituivano il tramite tra l'individuo e la divinità<sup>5</sup>. Nella Grecia antica e a Roma la commistione tra riti laici e religiosi mirava a rafforzare le istituzioni e a favorire l'identificazione con la *polis* e la *res publica*. Magistrati superiori, consoli e pretori, ossia figure altamente rappresentative delle istituzioni politiche, erano contestualmente investiti del ruolo di autorità religiose, preposte a raccogliere il volere degli dei mediante l'*auspicium*<sup>6</sup>.

I giuristi più attenti avevano compreso l'importanza della teologia politica come strumento irrinunciabile per garantire l'esistenza e la stabilità delle istituzioni statali secolarizzate<sup>7</sup>. Le celebrazioni erano dunque considerate strumenti necessari per costruire un legame ideale tra lo spirito religioso e la simbologia laica; in tal modo rendevano possibile quel «tentativo di indagare i momenti in cui il disincanto del mondo si è reso visibile grazie all'assorbimento e all'utilizzazione profana del simbolismo sacro»<sup>8</sup>. È stato subito chiaro agli storici e ai giuristi più sensibili come la sostituzione della teocrazia con le istituzioni umane e politiche abbia comportato uno scompenso, un disequilibrio che si è potuto colmare solo attraverso il recupero di una ritualità laica, capace -almeno in parte- di assorbire il trauma del distacco dalla natura divina, come ha più volte ricordato

<sup>3</sup> C. SCHMITT, *Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Berlin, Duncker & Humblot, 1934, trad. it. *Teologia politica*, in *Le categorie del politico*, Bologna, Il Mulino, 1972, 61.

<sup>4</sup> E.W. BÖCKENFÖRDE, *La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione*, in ID., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, Laterza, 2007, 35 e s.

<sup>5</sup> J. SCHEID, *La religione a Roma*, Roma-Bari, Laterza, 1983 e R. SCHILLING, *Rites, Cultes, Dieux de Rome*, Paris, Klincksieck, 1979.

<sup>6</sup> F. CARDINI, *I giorni del sacro: i riti e le feste del calendario dall'antichità a oggi*, Novara, De Agostini, 2016; le testimonianze di CICERONE sono in *De haruspicum responsis, Orationes* trad. it. a cura di G. Bellardi, Torino, Utet, 1975-1981, Vol. III, 9-36 e 282-349.

<sup>7</sup> La lettura laica della teologia politica, che pure riscosse un indiscusso successo grazie a Carl Schmitt, trovò anche autorevoli detrattori, tra i quali E. PETERSON, *Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum*, Leipzig, Hegner, 1935, trad. it. *Il monoteismo come problema politico*, Brescia, Queriniana, 1983. Egli non condivideva la tesi di un parallelismo tra teologia e politica; a suo avviso, i due mondi potevano essere posti semmai in una contrapposizione dialettica. Si veda, per una ricostruzione delle diverse posizioni critiche in tema di teologia politica, G. RUGGIERI, *Resistenza e dogma. Il rifiuto di qualsiasi teologia politica in Erik Peterson*, in E. PETERSON, *Der Monotheismus*, cit., 5-26.

<sup>8</sup> Così M. GHELARDI, *Dal mito alle immagini: Ernst Kantorowicz*, in ID. (a cura di), *La sovranità e l'artista. Mito e immagine tra Medioevo e Risorgimento*, Venezia, Marsilio, 1995, 221.

Kantorowicz<sup>9</sup>. Egli ha evidenziato come non solo la figura del monarca abbia mantenuto un doppio corpo, nel quale quello politico costituisce lo strumento di unione tra il mondo degli uomini e quello della divinità, ma come persino gli elementi costitutivi dello Stato secolarizzato, agli albori della sua formazione, abbiano trattenuto un senso di sacralità: si pensi al concetto di Patria, di Nazione, e in alcuni casi lo stesso concetto di popolo o di territorio. Queste categorie giuridiche hanno conservato una matrice religiosa, tanto che possono essere oggetto di celebrazioni e di riti, a volte mutuati dagli stessi Testi sacri<sup>10</sup>.

Le celebrazioni e i riti, che si ripetono con una precisa cadenza, costituiscono un modo per riprodurre quell'eternità consustanziale ai fenomeni religiosi, alla quale aspirano anche le istituzioni politiche<sup>11</sup>. La nostalgia che gli avvenimenti politici continuano a nutrire nei confronti della simbologia sacra ha indotto le istituzioni a modellarsi su quei canoni al fine di riprodurre, per quanto possibile, il senso di infinito. Le celebrazioni rispondono a una duplice aspirazione: quella di avvicinare i processi politici al sacro e quella di proiettare l'oggetto di culto verso l'eternità. È proprio la ciclicità delle celebrazioni ad avvicinarle alla liturgia, che a sua volta s'ispira ai fenomeni naturali che contengono in sé continue ripetizioni, come il quotidiano sorgere del sole e l'avvicinarsi delle stagioni; la celebrazione che si ripete negli anni fornisce ai fatti storici un modello di funzionamento che si protende verso l'infinito, avvicinandola a ciò che è sacro<sup>12</sup>.

Quanto all'importanza dei miti nel diritto e nella formazione delle istituzioni statali, Kantorowicz, in risposta a Brackmann, che considerava poco scientifico il metodo storico adottato dallo studioso di Poznan ritenendolo scarsamente legato ai soli fatti, replicava che i miti non rappresentano una forma retorica, ma costituiscono una forza espressiva ineludibile e, proprio nell'indagine storica, essi trovano una loro logica e una loro rilevanza<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> E.H. KANTOROWICZ, *The king's two bodies. A study in medioeval political theology*, New Jersey, Princeton University, 1957, 87 e ss. Il problema della natura divina del re era già stato posto da M. BLOCH, *Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Strasbourg-Paris, Librairie Istra, 1924.

<sup>10</sup> Si pensi al concetto di popolo ebraico e di Terra promessa, ovvero di Patria, come raccontati dalla Bibbia. Sul punto, E.H. KANTOROWICZ. *op. ult. cit.*, 232 e ss. che ricorda la questione della *Holy Land* come luogo, territorio sacro e oggetto di sacrifici e di riti propiziatori. La questione sarebbe stata successivamente approfondita dallo stesso Autore in ID, *Laudes Regiae. A study in liturgical acclamations and medioeval ruler worship*, Berkeley, University of California Press, 1946.

<sup>11</sup> Sulla naturale tensione delle Costituzioni verso l'eternità e dunque verso l'immortalità che è propria dei fenomeni soprannaturali, si sono soffermati M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana* e L. LACCHÉ, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, entrambi in G. BRUNELLI, G. CAZZETTA (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana, Materiali dell'incontro di studio, Ferrara 24-25 Gennaio 2013, Centro Studi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, Giuffrè, 2013, 31 e ss. e 365 e ss.

Sul tema del rapporto tra tempo e istituzioni giuridiche, si veda anche F. CARDINI, *I giorni del sacro: i riti e le feste del calendario dall'antichità a oggi*, cit., 76. L'A. prova a suggerire la sostituzione della dimensione assoluta, che contraddistingue le divinità e le religioni e, in sintesi, la teologia, con un tempo "circolare" che possa garantire alle ben più limitate istituzioni laiche, prive dell'attributo dell'eternità, che spetta solo alle prime, almeno la garanzia di una periodicità.

<sup>12</sup> E.H. KANTOROWICZ, *Laudes regiae. A study in liturgical acclamations and medieval ruler worship*, cit., 80.

<sup>13</sup> A. BRACKMANN sostenne questa tesi il 16 maggio 1929 all'Accademia Prussiana delle Scienze; fu pubblicata successivamente in ID., *Kaiser Friedrich II, in mythischer Schau*, in *Historische Zeitschrift*, vol. 140, 1929, 534-549. KANTOROWICZ rispose alla critica pubblicando l'articolo, *"Mythenschau" Eine Erwiderung*, in *Historische Zeitschrift*, vol. 141, 1930, 457-471.

La storiografia deve poter comprendere l'uomo nella sua totalità, tenendo conto delle sue convinzioni personali e del suo sentimento di appartenenza a una Nazione; i miti non costituiscono perciò una impurità rispetto alla ricerca storica, ma ne rappresentano il senso più profondo.

Lo Stato tende a creare i suoi miti<sup>14</sup> e Carl Schmitt per primo trovò nelle istituzioni statali quella simbologia propria del cattolicesimo romano, che definì *teologia politica*<sup>15</sup>. Schmitt comprese l'importanza della sacralità, della ripetizione di gesti, ritualità, mitologie che non potevano essere disperse senza alcuna conseguenza nella secolarizzazione. Il cattolicesimo romano si prestava a costruire un ponte tra religione e diritto proprio perché era fondato su manifestazioni "pubbliche" e su un rapporto con Dio non riservato e individuale come accade nel protestantesimo; per questo, più di altre confessioni, la Chiesa cattolica si concilia con i riti e le celebrazioni. La celebrazione nel cattolicesimo e nel diritto ha una radice eminentemente pubblica: la collettività intesa come Chiesa o come popolo si unisce e si rinsalda intorno alla ripetizione dei riti. Proprio a tale complesso liturgico e dogmatico si richiamava Schmitt quando si esprimeva in termini di "forma giuridica", risalendo a quel rapporto indissolubile tra teologia e diritto, fondato sulla relazione tra i riti e le interpretazioni del mondo che essi erano chiamati a rappresentare<sup>16</sup>.

## 2. Il rapporto tra riti, miti e celebrazioni

I costituzionalisti solo di recente hanno riconosciuto un ruolo centrale alle celebrazioni, soprattutto perché queste ultime assumono una nuova importanza in un contesto culturale "liquido", privo di radicamenti ideologici e che necessita pertanto di un ancoraggio che sia posto al di fuori della precarietà dei rapporti politici stessi; la vicinanza dei riti con la simbologia religiosa può assolvere questa funzione. La stessa democrazia è sempre più legata alla sacralizzazione di avvenimenti storici e di personaggi pubblici, tanto da poter

<sup>14</sup> E. CASSIRER, *The Technique of Our Modern Political Myths* (1945), in *Symbol, Myth and Culture*, London, 1979, trad. it. *La tecnica dei nostri miti politici moderni*, in *Mito, simbolo, cultura*, Roma- Bari, Laterza, 1981, 246 e ss.

<sup>15</sup> C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Berlin, Duncker & Humblot, 1922 (tr. it. P. SCHIERA, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità* in *Le categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972 e id., *Politische Theologie II. Die Legende von Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlin, Dunker & Humblot, 1970, trad. it. *Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, Milano, Giuffrè, 1992. Si veda, inoltre, C. SCHMITT, *Römischer Katholizismus und politische Form*, Berlin, Duncker & Humblot, 1923 (tr. it. C. Galli, *Cattolicesimo romano e forma politica*, Bologna, Il Mulino, 2010, opera nella quale Schmitt mette a confronto la Chiesa romana con le istituzioni della modernità, ritenendo che solo nella prima il trascendente è presente. Il ricorso ai riti e alle celebrazioni rappresenta perciò un modo per colmare l'assenza di quella condizione di infinito e di soprannaturale dalle istituzioni politiche. Sul punto, C. GALLI, *Presentazione*, in *Cattolicesimo romano e forma politica*, Milano, Giuffrè, 1986, 13 e ss.

Altri autori definiscono la ricerca di sacralità da parte delle istituzioni secolarizzate come "Religione politica", tra costoro si annoverano E. VOEGELIN, *Die politischen Religionen*, Wien, Bermann-Fischer Verlag, 1938, trad. it. *Le religioni politiche*, in *La politica: dai simboli alle esperienze*, Milano, Giuffrè, 1993, 25-75. l'A. sente l'esigenza di rimettere in discussione il mondo concluso e risolto di Kelsen e di interpretare le trasformazioni del primo Trentennio del Novecento tra *Staatlbre* e *Rechtslehre*, alla luce di una sempre più evanescente distinzione non solo tra società e Stato, ma anche tra religione e diritto.

<sup>16</sup> R. RACINARO, *Interpretazione e decisione in Carl Schmitt*, in ID., *Esperienza, tradizione, giustizia politica*, Milano, Franco Angeli, 1997, 13-55.

essere considerata «un sistema, più o meno elaborato, di credenze, di miti, di riti e di simboli, che conferisce carattere sacro a un'entità di questo mondo, rendendola oggetto di culto, di devozione e di dedizione»<sup>17</sup>. Il rito, dunque, trova nelle moderne società nuove forme di legittimazione. Ernst Cassirer riteneva che il mito fosse chiamato a sostenere il *logos* e la razionalità soprattutto nei momenti in cui lo Stato versa in condizioni di caos, quando l'ordine non riesce a prevalere attraverso i soli strumenti giuridici. Lo stesso si può affermare rispetto ai riti: nei momenti critici della vita politica e sociale la conferma di certi valori deve essere sostenuta da gesti ripetuti e sacralizzati, da celebrazioni che possano rinverdire quel patto costituzionale che si era stipulato in tempi lontani e che recupera a intervalli regolari il significato originale. Inoltre, nella società politica attuale, a vocazione emotiva più che razionale, i riti costituiscono uno strumento volto a rafforzare il patto fondativo di una comunità politica in modo diretto e accessibile a tutti; evocano concezioni e valori che possono essere compresi e introiettati dai cittadini senza eccessivi sforzi di comprensione dei fenomeni storici. Attraverso i riti, dunque, i singoli sono resi partecipi di una complessa esperienza storica e giuridica, pur senza avere necessariamente gli strumenti per una comprensione critica dei fenomeni; rappresentano pertanto uno strumento indiretto di legittimazione politica. Ciò comporta anche dei rischi e fa dei riti una ipotetica arma a doppio taglio: proprio perché idonei a veicolare messaggi semplici, diretti, demagogici possono rivelarsi strumenti capaci di legittimare anche i regimi autoritari o paternalistici, legittimando così forme di populismo. Per evitare un uso improprio, dovrebbero essere assunti come simboli e come momenti celebrativi solo quei fenomeni che trovano un loro radicamento nella comunità e costituiscono per quest'ultima un elemento di unità politica.

L'importanza dei riti e delle celebrazioni è talmente centrale nella esistenza umana che alcuni studiosi hanno riconosciuto come «nel rapporto tra mito e rito, quest'ultimo rappresent(i) l'elemento primitivo, il mito invece il rapporto derivato»<sup>18</sup>. La celebrazione come gli altri riti ha la funzione di dare corpo e forma a un mito, di crearlo e di consolidarlo; costituisce il *prius* rispetto al mito e sostanzialmente si assurge a elemento fondativo della religione laica. Per meglio dire, l'evento o il fatto storico o politico assume una sua centralità proprio grazie al fatto che è celebrato. Essere oggetto di celebrazione è una scelta politica, volta a rilevare la centralità di quell'avvenimento per quella specifica comunità politica. Le celebrazioni e i riti sono perciò chiamati a evocare e vivificare il mito della Costituzione e i suoi valori fondanti<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> E. GENTILE, *Le religioni della politica. Fra democrazia e totalitarismi*, Roma-Bari, Laterza, 2001, 4.

<sup>18</sup> D. SABBATUCCI, *Il mito, il rito, la storia*, Roma, Mac Millan Publishing, 1978, 50 e ss.

<sup>19</sup> D. SABBATUCCI, *Il mito, il rito, la storia*, cit., 50 e ss. Lo storico delle religioni prende in considerazione le due terre-madri, Gaia a Demeter, attribuendo alla prima il ruolo di «mito per eccellenza» e alla seconda quello di «rito per eccellenza». La differenza risiederebbe nel fatto che Gaia incarna il "mito fondativo" e perciò stesso non può essere oggetto di culto, in quanto è «inattiva» e non invocabile. Ciò nella mitologia greca è rappresentato dall'evirazione di Urano che chiude il ciclo della procreazione primordiale. Demeter s'identifica invece con la cultura e non con la natura, come è nella rappresentazione di Gaia. Perciò Demeter può essere sollecitata e invocata attraverso il culto e il rito, visto che incarna il rapporto tra gli uomini e gli Dei. Poiché Sabbatucci ritiene Demeter il mito che introduce tra gli uomini le norme civili (*Ivi*, p. 59) essa incarna la politica. È perciò il rito che può essere celebrato e non il mito fondativo. È il rito che svolge la funzione di vivificare e di tenere vivo nella memoria collettiva il mito. Spetta, dunque, alle celebrazioni far rinascere periodicamente e rinnovare il mito della Costituzione.



Anche Cassirer aveva riflettuto sulla priorità del rito sul mito e sul fatto che fosse il primo a fondare e a vivificare il secondo attraverso il culto<sup>20</sup>.

Il rito incarna anche il rapporto che l'uomo intrattiene con gli dei: nel caso dei riti civili quel rapporto s'instaura tra il cittadino e i valori che fondano le istituzioni e che sono assunti come miti; in altre parole, i riti e le celebrazioni costituiscono anche un'occasione per individuare le scelte considerate fondamentali per una comunità politica organizzata e per lo stesso testo costituzionale che si è data. La centralità dei riti e delle celebrazioni come fonte di legittimazione e di rilegittimazione dei valori fondanti una comunità (politica) è stata confermata anche dall'etnologia e dall'antropologia culturale. Preuss, aveva osservato come presso gli indiani Cora i riti sacri, le feste e i canti non rappresentassero soltanto l'epilogo e la sintesi del lavoro nei campi, ma costituissero una sorta di fonte di legittimazione della natura stessa e di ciò che cresce e prospera grazie a quest'ultima<sup>21</sup>. Altri antropologi avevano individuato nel rito «*the symbolical dimension of the human behavior as such, regardless of its explicit religious, social or other contents*»<sup>22</sup>. Il rito esige una ripetizione fedele nel tempo affinché la comunicazione tra un individuo o un gruppo con una divinità si attivi con efficacia di risultati<sup>23</sup>; per quel che riguarda le celebrazioni, esse possono contribuire a costruire il mito se non perdono la loro continuità nel tempo. Per questo la cadenza regolare del rito può rivelarsi uno strumento efficace per tenere viva la stessa Costituzione e il suo spirito<sup>24</sup>.

Anche i simboli concorrono a tenere vive le celebrazioni e indirettamente i miti che vi si celebrano. Su di essi si è aperto uno scenario ancora più complesso sui quali i costituzionalisti e gli storici sono tornati a riflettere proprio per segnalare, con un certo allarme, la loro assenza nel contesto politico attuale. In una recente riflessione sul tema, Gustavo Zagrebelsky si è soffermato sul fatto che la dismissione dei simboli è il segno tangibile di quanto sia divenuto esiguo lo spazio che si riserva alla politica, sostituita progressivamente dalla tecnica e da decisioni meramente esecutive, che non hanno la necessità di rappresentare una dimensione religiosa, propria solo gli spazi politici e giuridici che aspirano a durare nel tempo<sup>25</sup>. D'altro canto, i simboli restano insostituibili strumenti

<sup>20</sup> E. CASSIRER, *Philosophie der symbolischen Formen*, vol II, *Das mythische Denken*, Berlin, Verlag, 1925 trad. it. *Filosofia delle forme simboliche*, Vol. II, *Il pensiero mitico*, Roma, Pgreco, 2015, 57-58. Ugualmente convinto del fatto che «l'origine del tutto religioso» si identifichi con il rito e le sue celebrazioni è R. GIRARD, *La violence et le sacré*, Paris, B. Grasset, 1972, trad. it., *La violenza e il sacro*, Milano, Adelphi, 1980, 130.

<sup>21</sup> K.Th. PREUSS, *Der Ursprung der Religion und Kunst*, in *Globus*, vol. 87, 1905, 336; ID., *Religion und mythologie der Uitoto*, Leipzig, Verlag, 1921, I, 123. Anche i suoi studi sembrano confermare la tesi che vede nel rito il mezzo che crea o vivifica il mito. Per Preuss, in sintesi, il culto e le celebrazioni costituiscono rappresentazioni periodiche del rito.

<sup>22</sup> E. R. LEACH, *Ritual* in D. L. SILLS (a cura di), *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. XIII, New York, MacMillan, 1968, 524.

<sup>23</sup> Così P. SIFFIN, *Rito*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze, Sansoni, 1953, 1006.

<sup>24</sup> Le celebrazioni rappresentano le ritualità più efficaci tra quelle dedicate alla Carta costituzionale. Sul punto si vedano C. CARUSO, S. ROSSI, *Settant'anni di Costituzione repubblicana. Un'introduzione*, in C. CARUSO, F. CORTESE, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, Milano, Franco Angeli, 2018, 15 e ss.

<sup>25</sup> G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere*, Torino, Einaudi, 2012, 90 e ss. rivendica l'esigenza di "simboliche politiche del futuro", necessarie per evitare di rassegnarsi a un ineluttabile sacrificio della politica e a deliberazioni collettive meramente tecniche.

volti a contrastare la crisi che affligge i documenti costituzionali; ciò vale soprattutto per quei simboli che hanno una natura materialmente costituzionale come la bandiera e l'inno<sup>26</sup>.

I simboli sono così interconnessi alle vicende storico-politiche che la loro celebrazione o la loro dismissione può contribuire a fornire ai costituzionalisti una lettura precisa della volontà di una comunità politica in un dato momento storico. Celebrare oppure dimenticare un avvenimento può essere interpretato come un elemento di coesione o di stanchezza di una comunità politica nei confronti di certi valori. I simboli e i miti svolgono un ruolo fondamentale, come del resto le celebrazioni, nel vivificare la memoria collettiva, volta a rinsaldare origine e tradizioni rinnovandole di volta in volta, proiettandole verso il futuro e garantendo a certi avvenimenti una presunta immortalità<sup>27</sup>. In questa prospettiva, le bandiere nazionali rappresentano delle icone di una identità nazionale, assumono un ruolo e una potenza tali da sopravvivere in genere anche ai diversi eventi storici, a meno che non si crei una rottura tale nell'ordine costituzionale da rendere necessaria una loro sostituzione<sup>28</sup>.

Più in generale, le celebrazioni che coinvolgono le Carte costituzionali non solo costituiscono uno strumento della memoria storica collettiva, ma concorrono a riconfermare quei valori e quei principi dei quali sono portatrici. Ai nostri fini, le celebrazioni e le loro trasformazioni possono costituire una lettura efficace dei mutamenti avvenuti in termini di valore e tenuta delle Costituzioni. Considerando queste ultime un "mito fondativo", che legittima il potere<sup>29</sup>, le celebrazioni raffigurano per il costituzionalista uno strumento utile per saggiare lo stato di salute della Carta, per evidenziare la presenza di eventuali rotture costituzionali e per verificare la tenuta del patto politico sotteso al documento costituzionale. L'assenza di partecipazione alle celebrazioni o anche la volontà delle istituzioni di degradarle a eventi formali o addirittura di cancellarle, rappresenta un segnale di una complessiva riduzione dell'importanza di quel Patto. Proprio per evitare questo esito infausto, molti studiosi sono tornati a ribadire la necessità di coniugare ricordo, celebrazione e istituzioni<sup>30</sup> e di promuovere la memoria collettiva, che qualche studioso,

<sup>26</sup> Esiste un legame formidabile tra Costituzione e simboli "costituzionalmente rilevanti" perché la prima deve essere nutrita di oggetti tangibili per potersi manifestare nelle istituzioni e al corpo elettorale. Sul punto si veda la ricostruzione di A. MORELLI, *Simboli e valori nella democrazia costituzionale*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 2005, 173 e ss.

<sup>27</sup> Nell'opera rimasta incompiuta di M. BLOCH, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*, Paris, Armand Colin, 1949, trad. it. *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 2009 e nel pensiero di J. LE GOFF, *Histoire et mémoire*, Paris, Gallimard, 1988 apparso prima in Italia come *Storia e memoria*, Torino, Einaudi, 1977.

<sup>28</sup> Si pensi alla sostituzione della bandiera russa con quella della federazione sovietica e al successivo recupero nel 1993 di quella adottata da Pietro il Grande; un esempio dell'importanza simbolica della bandiera è testimoniato dalle vicende storiche della Confederazione americana e del drappo nel quale essa si identificava, ora illustrate in M. LUCIANI, *Innovazione e tradizione nelle Costituzioni del Novecento. Note preliminari*, Relazione al Convegno *Fine della tradizione? Coscienza storica e identità del giurista*, Verona, 24-26 ottobre 2019, ora in *Specula iuris*, 1, 2020.

<sup>29</sup> C. CARUSO, S. ROSSI, *Settant'anni di Costituzione repubblicana. Un'introduzione*, cit., 15 e ss.

<sup>30</sup> La Carta costituzionale è stata considerata simbolo e oggetto della memoria collettiva da J. LUTHER, *Il diritto alla memoria come diritto culturale dell'uomo in democrazia*, in AA. VV. (a cura di), *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. III, Napoli, ESI, 2011, 2091-2115. Tra gli autori stranieri che vedono nelle Carte costituzionali un elemento della memoria storica di un popolo, J. ASSMANN, *Cultural memory and early civilization: writing, remembrance and political imagination*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 e ID., *Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, Munich, Verlag- C. H. Beck, 1992, trad. it., *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi*

non a torto, ha più correttamente definito memoria pubblica<sup>31</sup>, ultimamente al centro degli studi storici e giuridici<sup>32</sup>.

Le celebrazioni possono altresì indicare lo stato di salute delle democrazie: un uso eccessivo di ritualità laiche può essere il segnale di un eccesso di plebiscitarismo e può contribuire a evidenziare il lato irrazionale di una politica che tende a colmare l'assenza o il superamento di valori fondanti con meri strumenti di identificazione collettiva di natura identitaria, più affini alla mitologia che alla politica. Ciò spiega la ragione, in tempi recenti, dell'eccesso di celebrazioni anche intorno alla Costituzione, che rivelano la sua intrinseca debolezza e la necessità di conferme esterne per riaffermare la sua centralità<sup>33</sup>.

### 3. Una qualche precisazione su oggetto e metodo di studio

Le celebrazioni e i riti laici hanno finalmente acquisito uno spazio adeguato negli studi costituzionalistici.

Benché da tempo fosse chiaro il legame tra funzioni laiche e istituzioni politiche, solo recentemente è stato riconosciuto loro un ruolo rilevante. Svolgono, infatti, una serie di funzioni volte a rinsaldare il processo di identificazione e di attaccamento con la storia nazionale. Si rivelano, inoltre, strumenti preziosi di analisi perché analizzando le trasformazioni che subiscono nel tempo e l'intensità con le quali sono seguite, si può tracciare un quadro sufficientemente esaustivo della tenuta e dell'evoluzione di principi e valori costituzionali e di come questi possano sopravvivere, modellarsi e adeguarsi al mutare degli avvenimenti storici<sup>34</sup>.

Parlare di celebrazioni richiede una preventiva precisazione sull'oggetto di studio e sul metodo che si è scelto di adottare per tentare di delineare un filo rosso, pur in presenza di eventi apparentemente disomogenei.

Quanto all'oggetto, si è voluto includere nel lemma “anniversari” tutte le celebrazioni, gli eventi, le feste, i riti dedicati alle due Carte costituzionali, ivi compresi i volumi commemorativi e i discorsi parlamentari o istituzionali scritti o declamati in queste ricorrenze, ovvero tutte quelle attività di integrazione ed emulazione “continuative”, visto che lo Stato “necessita di una auto rappresentazione spirituale” senza la quale è in dubbio

---

*civiltà antiche*, Torino, Einaudi, 1997. Sull'importanza e sulla necessità dei simboli politici anche F. BENIGNO, L. SCUCCIMARRA, *I simboli della politica*, Roma, Vuiella, 2010.

<sup>31</sup> F. CORTESE, *Introduzione* in C. CARUSO, F. CORTESE, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, cit., 7 e ss.

<sup>32</sup> G. NEVOLA, *Non solo «oppio dei popoli». Riti della nazione e democrazia italiana, tra religione civile e patriottismo costituzionale*, in M. RIDOLFI (a cura di), *Rituali civili. Storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Roma, Cangemi, 2006, 249-60 e ID., *Le feste della Repubblica, fratture e patriottismo costituzionale*, in M. SALVATI, L. SCIOLLA (a cura di), *L'Italia e le sue regioni*, Roma, Enciclopedia Treccani, 2015.

<sup>33</sup> E. CASSIRER, *The myth of the State*, Hamburg, Verlag, 2007, trad. it. *Il mito dello Stato*, Milano, SE, 2010, evoca il contrasto tra ragione e mito, considerando il mito che emerge nella storia delle teorie politiche un elemento che si oppone alla razionalità pura, ma che ha lo scopo di includere nelle scienze umane i comportamenti degli uomini che sono alla base delle scelte politiche.

<sup>34</sup> L. LACCHE', *Introduzione. La memoria della Costituzione e il valore della storia costituzionale*, in *Giornale di storia costituzionale*, 2018, 9-24.



la sua stessa esistenza<sup>35</sup>. Il tema delle celebrazioni rappresenta un esercizio di identificazione e di proiezione del cittadino nella sua storia e nelle sue radici. Il termine simbolo deriva dall'unione del prefisso σὺμ-, "insieme" con il verbo βάλω "getto", sta a indicare l'atto di "mettere insieme", di tenere unito ciò che appare con significati nascosti, non presenti. Attraverso i riti e le celebrazioni si torna a "sentire" qualcosa che altrimenti sarebbe lontano o addirittura sconosciuto. Le celebrazioni dei simboli costituzionali riportano alla memoria il concetto di Nazione, di una comune radice storica di una comunità, intesa nel senso plurale e inclusivo che le aveva conferito Federico Chabod, il quale non la riteneva mero aggregato di terra e sangue, ma dotata di una individualità morale, culturale e storica<sup>36</sup>.

Di questo sono consapevoli anche i giuristi - e a maggior ragione i costituzionalisti - che tornano finalmente a occuparsi sia della presenza e del significato di simboli, miti ed emblemi, sia della sacralità di oggetti ed elementi volti a incarnare le Carte, il Paese o anche la Corona.

Dopo aver delimitato l'oggetto di studio, l'analisi si è concentrata sul modo in cui sono stati vissuti questi anniversari, cosa rappresentano e quanto siano ancora idonei a ravvivare le coscienze e a rinsaldare il concetto di Nazione e di unità. Si è tentato, cioè, di comprendere quale fosse il fine di alcune ritualità e quale legame intercorresse nelle celebrazioni tra rito, mito e simbolo, oggetti di una vera e propria teologia politica delle celebrazioni.

Sul metodo si deve invece evidenziare la necessità di avvalersi di strumenti complessi, sebbene questo costituisca una costante negli oggetti di studio del diritto costituzionale<sup>37</sup>. Il legame della nostra disciplina con la storia e con la cultura è sempre stato saldo e solo in tempi più recenti si è incrinato in favore di un sapere tecnico. La comprensione dei simboli richiede in modo sempre più incisivo il ricorso non solo alla storia costituzionale, ma anche all'antropologia culturale e alla filosofia politica al fine di ricostruire in modo adeguato il concetto di "*homme situé*", che Burdeau aveva coniato per collocare il cittadino nel tempo e nello spazio, oltre che nella società civile e politica<sup>38</sup>. Proprio in tema di miti e di riti è necessaria un'apertura verso conoscenze multidisciplinari che rendano possibile una visione più ampia dell'uomo e della sua socialità, pur tenendo queste ultime nell'alveo delle

<sup>35</sup> E. FORSTHOFF, *Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates*, tr. it. *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1973.

<sup>36</sup> F. CHABOD lo affermò già nel 1943-44, durante il corso tenuto presso l'Università di Milano e lo ribadì con maggiore incisività nel ciclo di lezioni che gli furono affidate presso la Sorbona di Parigi, nelle quali ricordò alcuni elementi che potevano assurgersi a pilastri del processo di edificazione di una Nazione e funzionali alle celebrazioni della stessa, in ID., *L'Italia contemporanea (1918-1948). Lezioni alla Sorbona*, Torino, Einaudi, 1961.

<sup>37</sup> A. BALDASSARRE, *Il problema del metodo nel diritto costituzionale*, in AA.VV., *Il metodo nella scienza del diritto costituzionale* (Messina, 23 febbraio 1996), Padova, Cedam, 1997, 90 e ss.

<sup>38</sup> Non a caso di recente gli studiosi hanno tentato di sottolineare la necessità di un sapere multidisciplinare che sia capace di tenere insieme il diritto costituzionale con le altre scienze umane, al fine di descrivere una realtà sempre più complessa. Quest'ultima non può essere interpretata tenendo conto solo degli aspetti normativi e tecnico-giuridici, ma richiede strumenti compositi, capaci di leggere il momento storico in una prospettiva multidimensionale. La sfida consiste nell'accogliere i molteplici profili del sapere umanistico senza però rinunciare al metodo proprio del diritto costituzionale. Sul punto si rinvia alla lettura di I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, Franco Angeli, 2012; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionale preferibile*, Milano, Franco Angeli, 2018.

competenze e degli strumenti propri della scienza costituzionalistica<sup>39</sup>. La comprensione di fenomeni e linguaggi che si riferiscono ai miti e ai riti esige, dunque, una lettura trasversale e multidisciplinare, proprio perché i fenomeni identitari si consolidano attraverso percorsi complessi e plurali<sup>40</sup>; in questo percorso conoscitivo la storia costituzionale rappresenta il cervello e non semplicemente una costola del corpo del diritto costituzionale<sup>41</sup>. Per questo, insieme con altre discipline affini, ha contribuito a ricostruire e delineare lo *Zeitgeist* necessario per individuare correttamente il posto che spetta alle Costituzioni in un determinato momento storico.

Attraverso questo percorso si è tentata una ricostruzione degli anniversari dello Statuto e della Costituzione repubblicana, al fine di trarne una lettura volta a interpretare il significato più profondo della simbologia messa in campo nei diversi momenti storici: la bandiera, le rappresentazioni scultorie o pittoriche dell'Italia turrita, l'inno ambrosiano e poi quello di Mameli, le celebrazioni in Parlamento e nelle altre istituzioni. Se ne è dedotto che le celebrazioni e i riti hanno svolto un ruolo di consolidamento delle istituzioni e del sentimento di appartenenza alla comunità politica, soprattutto di quella repubblicana.

#### 4. L'inno e la bandiera come simboli celebrati continuamente

Alcune celebrazioni sono dedicate a rafforzare simboli che più di altri identificano una comunità politica e un popolo<sup>42</sup>. Inno e bandiera rientrano tra questi. Proprio perché come è stato efficacemente ricordato, «i simboli non sono tutti eguali»<sup>43</sup> solo la bandiera è assunta a simbolo per eccellenza, ovvero a principio fondamentale che è iscritto nell'art. 12 Cost., come ha ricordato recentemente la Corte costituzionale<sup>44</sup>.

Sebbene sia stata istituita con legge, la giornata dedicata alla celebrazione della bandiera nazionale è apparsa ai più superflua, poiché la sua esposizione permanente nelle sedi

<sup>39</sup> Si veda anche A. SIMONE, *Rappresentare il diritto e la giustizia nella modernità. Universi simbolici, iconografia, mutamento sociale*, Milano, Mimesis, 2016.

<sup>40</sup> La questione non è nuova e sul metodo proprio del diritto costituzionale e il “posto “che esso occupa nella scienza giuridica” si rinvia alle riflessioni già elaborate in occasione del convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti a Messina nel 1996, in AA.VV., *Il metodo nella scienza del diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1997 e a M. DOGLIANI, *Il “posto” del diritto costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1993, 525 e ss.

<sup>41</sup> C. PINELLI, *Diritto e storia costituzionale. Osservazioni intorno a un sodalizio utile (e possibile)*, in *Giornale di storia costituzionale*, I, 2001, 17.

<sup>42</sup> Alcuni simboli rappresentano un'identità nazionale che si è stratificata nel tempo e che precede la promulgazione della Costituzione. Quest'ultima, dunque, eredita ciò che è già esistente, rappresenta solo per certi aspetti una rottura istituzionale, una costruzione politica e giuridica *ex novo*, ma quasi mai opera una cesura storica totale. Sul punto, V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Milano, 1977, 805.

<sup>43</sup> M. LUCIANI, *Art. 12*, Carocci, Roma, 2018. Sul valore simbolico della bandiera, T. GROPPPI, *La Repubblica democratica e i suoi simboli: il tricolore*, in AA.VV., *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. 1. t. II, *Sovranità e democrazia*, a cura di S. Labriola, Roma - Bari, Laterza, 2006, 467 e ss. e F. CORTESE, *La disciplina della bandiera come principio fondamentale: appunti di studio sull'art. 12 della Costituzione italiana*, in AA.VV., *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, a cura di C. CASONATO, Torino, Giappichelli, 2010, 361 ss.

<sup>44</sup> Aveva ritenuto la bandiera alla stregua di un vero e proprio principio fondamentale, sottratto alla revisione costituzionale, M. LUCIANI, *Art. 12*, cit., 7 e s. e la tesi è stata altresì confermata dalla Corte costituzionale in più decisioni (da ultimo, sent. 183/2018, ove è stata riconosciuta la sua natura di «simbolo dell'unità nazionale» (Punto 3.2 del *Considerato in diritto*).

istituzionali, all'estero e nei luoghi che rappresentano la Nazione, costituisce di per sé una celebrazione continuativa<sup>45</sup> e una persistente e duratura attività di identificazione del drappo con la Repubblica italiana<sup>46</sup>.

Il tricolore italiano s'impose anche ai Savoia come icona risorgimentale che Carlo Alberto decise di accogliere, sebbene egli ebbe a dire «*j'ai été peiné qu'on ait substitué à notre ancienne et glorieuse cocarde bleue une autre cocarde*»<sup>47</sup>. La coccarda azzurra aveva accompagnato lo stendardo dei Savoia dai tempi di Amedeo VI. Con la concessione dello Statuto è il drappo l'azzurro a essere assunto come vessillo ufficiale del Regno di Sardegna, menzionato nel testo definitivo dello Statuto (art. 77), ma già il 23 marzo 1848, agli albori della prima guerra d'indipendenza, lo stesso Carlo Alberto fa proprio il tricolore, utilizzando il simbolo risorgimentale e dell'unità d'Italia<sup>48</sup>. Il drappo tricolore non identificava più la sola Repubblica cispadana, ma -grazie all'operazione di reinterpretazione operata da Mazzini nel 1831- era ormai un vessillo nazionale che racchiudeva in sé la storia del riscatto di un popolo diviso per secoli e chiamato a liberarsi dallo straniero, con questa finalità divenne anche la bandiera adottata dalla Repubblica romana del 1849. Oggi, la bandiera è stata messa in discussione dai movimenti secessionisti che, ben oltre la legittima aspirazione di voler prevedere *anche* simboli regionali, vorrebbero arrivare a imporre la *sostituzione* del drappo nazionale, cancellando così la funzione unificante svolta dalla bandiera nazionale<sup>49</sup>.

L'inno, invece, non ha conquistato giuridicamente il posto che gli spettava, visto che non è stato previsto in Costituzione, anche se sembra inverosimile che i Costituenti non ne abbiano intuito l'importanza, al pari della bandiera. Nonostante sia stato a lungo considerato come provvisorio, resta lo strumento cardine di qualunque celebrazione e manifestazione ufficiali, persino di quelle sportive, ove, insieme alla bandiera, è chiamato a rappresentare l'unità di popolo e l'appartenenza alla Nazione italiana. Storicamente ha spesso rivestito una valenza maggiore rispetto alla bandiera, trattandosi di strumento di identificazione più antico. L'uso di laudi e inni è mutuato dalla tradizione romana classica, ove svolgeva proprio quella funzione di tramite tra il sacro e le istituzioni<sup>50</sup>. Come ricordava anche Peterson, le acclamazioni hanno sempre manifestato una stretta connessione tra diritto e liturgia, poiché

<sup>45</sup> La l. n. 671/1996, dispone che il 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, sia dichiarata giornata nazionale della bandiera e stabilisce altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano indicate le modalità delle celebrazioni annuali.

<sup>46</sup> M. LUCIANI, *Art. 12*, cit., 10 e ss.

<sup>47</sup> Comunicazione del Re per la concessione della Costituzione, 9 febbraio 1848 seduta straordinaria, 489, in M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, Il Mulino, Bologna, 2003, 25.

<sup>48</sup> Lo ricorda M. LUCIANI, *Art. 12*, cit., pp. 31-33 e in ID. *Innovazione e tradizione nelle Costituzioni del Novecento. Note preliminari*, cit., 22-23. Si veda anche P. PELUFFO, L. ROSSI, A. VILLARI (a cura di), *La bandiera proibita: il tricolore prima dell'Unità*, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011.

<sup>49</sup> Sotto il profilo giuridico, si veda la ricostruzione di G. BRAMBILLA, *La bandiera tra unità e differenziazione*, in *Consulta online*, 2019, 203 e ss. a commento delle due sentenze della Corte costituzionale, la prima la 365/1990 che legittima l'uso di una bandiera e di simboli regionali, a corredo di una autonomia riconosciuta dall'art. 5 Cost: e la sent 183/2018 nella quale la Consulta, in merito alla questione della esposizione della bandiera regionale del Veneto, si è preoccupata di definire l'importanza dei simboli nazionali, così P. I. D'ANDREA, *L'uso delle bandiere regionali e i simboli dell'unità: alcune precisazioni della Corte costituzionale (nota a Corte cost., sent n. 183 del 2018)*, in *Diritti Comparati*, 1, 2018 e G. LUCHENA, R. MANFRELOTTO, *Profili giuridici della bandiera tra modello costituzionale e ordinamento comunitario*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2, 2017.

<sup>50</sup> E.H. KANTOROWICZ, *Laudes regiae*, cit., 65 e ss.

«attraverso l'acclamazione *axion kai dikaion*, tanto la liturgia quanto l'inno (*Te deum, Gloria*, ecc.) ricevono una fondazione giuridica» e condensano in unità la moltitudine informe, conferendole così personalità giuridica e forma politica<sup>51</sup>. Anche in Italia, storicamente le celebrazioni musicali costituiscono le rappresentazioni più riuscite di una unità di popolo e di Nazione; si pensi all'importanza che rivestì l'opera di Verdi che scrisse la battaglia di Legnano per onorare la Repubblica romana<sup>52</sup> e il Nabucco per celebrare la riunificazione del popolo italiano sotto lo stesso Regno, tanto che questo motivo è stato scelto per il suo significato profondo, per accompagnare i festeggiamenti del Centocinquantenario dell'unità d'Italia.

Gli inni risorgimentali suscitarono nella popolazione un'empatia maggiore rispetto alla Marcia Reale introdotta da Carlo Alberto nel 1834, che divenne l'inno ufficiale dello Stato unitario<sup>53</sup>. L'inno di Garibaldi e il Canto degli italiani di Mameli e Novaro, che aveva trovato la sua prima funzione simbolica nella Repubblica romana del 1849, ove Mameli aveva combattuto, s'imposero facilmente. Inizialmente l'inno non era contemplato nelle feste dello Statuto, ma veniva suonato ogni 20 settembre durante i festeggiamenti dedicati alla presa di Roma, considerata la vera festa patriottica, quasi in contrapposizione con la festa dedicata alla Carta ottriata<sup>54</sup>. Per questo fu ufficialmente inserita nel calendario delle feste ufficiali del Regno con la l. 19 luglio 1895, n. 401, proprio in occasione delle celebrazioni previste per i venticinque anni della Carta ottriata, forse nel tentativo di incorporare in questi più mesti festeggiamenti l'entusiasmo e la partecipazione riservate alla presa di Roma.

## 5. Lo Statuto e la Costituzione tra riti, miti e celebrazioni

Anche grazie alle celebrazioni degli anniversari soprattutto la Carta costituzionale del 1948 ha assunto nella coscienza collettiva il ruolo di “mito fondativo” dell'ordinamento italiano e della Nazione giuridicamente organizzata, come hanno peraltro dimostrato i festeggiamenti dedicati al Settantesimo anniversario della sua promulgazione<sup>55</sup>.

Il valore simbolico di religiosità laica assegnato alle due Carte ha trovato un suo fondamento giuridico nel dettato costituzionale, che nell'una richiama un giuramento laico di osservanza del Re allo Statuto (art. 22), nell'altra disciplina il giuramento al quale sono chiamati i Ministri e il Presidente del Consiglio sul testo della Costituzione repubblicana davanti al Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale (art. 93 Cost.).

Si tratta di ritualità volte a rammentare la vigenza e la potenza del Patto costituzionale, che - come tutti i patti politici - trova nel mito la legittimazione superiore, quella stessa che

<sup>51</sup> E. PETERSON, *Heis Theos, Epigraphische, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen*, Göttinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1926, 178 e G. AGAMBEN, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo. Homo sacer*, Torino, Bollati Boringhieri, 191.

<sup>52</sup> Rappresentata per la prima volta al teatro Argentina il 27 gennaio 1848.

<sup>53</sup> M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, cit., 66.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Sul mito politico e sulla sua affermazione nel XX secolo, E. CASSIRER, *The Technique of Our Modern Political Myths* cit., 246 e ss.

le forze politiche da sole non possono garantire<sup>56</sup>. Attività politica, "mito fondativo" e fattori spirituali concorrono a pari merito e reciprocamente a rinsaldare il legame tra religione e politica, tra il modo di percepire la Costituzione da parte del popolo e la natura sacra e soprannaturale di quest'ultima, che nasce come atto politico ma assume nel tempo le sembianze di un simbolo intangibile.

Si pensi alla valenza simbolica che hanno assunto i monumenti edificati per ricordare gesta storiche fondamentali per la stessa costruzione di una comunità politica e per rinverdire la sua identità. A Torino Porta Susa è stato edificato un monumento dedicato allo Statuto e una piazza che ne porta il nome. Sempre a Torino, in Piazza Savoia, si trova l'obelisco dedicato addirittura a delle disposizioni normative, le leggi Siccardi, le quali incarnano l'esito di un processo storico lungo e complesso, che ha condotto alla separazione tra lo Stato e la Chiesa<sup>57</sup>. A Roma, sul Belvedere della Passeggiata del Gianicolo, ove si svolsero le battaglie in difesa della Repubblica romana del 1849, il 17 marzo 2013, in occasione delle celebrazioni dei Centocinquanta anni dell'Unità d'Italia, è stato inaugurato il muro ove sono incisi gli articoli della prima Costituzione repubblicana italiana, documento che rappresenta la degna conclusione di quegli avvenimenti considerati un simbolo di un'avanguardia risorgimentale a lungo trascurata, ma che ha costituito una fonte d'ispirazione per i Costituenti del 1946.

I simboli, però, devono avere un radicamento politico e identitario, altrimenti restano vuoti e ignorati; così mentre tutti i francesi s'identificano con il muro eretto nel cimitero di Père Lachaise per commemorare i combattenti in difesa della Comune di Parigi, fucilati il 28 maggio 1871 e lo considerano uno dei simboli più alti dell'identità repubblicana francese; il monumento eretto in *Champ de Mar* solo nel 1989 per commemorare il bicentenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non solo è scarsamente celebrato, ma può essere annoverato tra i monumenti meno conosciuti di Parigi. È probabile che la dichiarazione sia stata incorporata nel sentimento repubblicano e faccia ora fatica a rappresentare un simbolo a sé, autonomo dalle complesse vicende storico e politiche che lo hanno generato. Le celebrazioni più partecipate in Francia sono quelle che hanno luogo il 14 luglio, perché si riferiscono alla Repubblica e incarnano in modo così intenso e totale l'identità francese da non essere più chiara la sua origine, ossia se alludano alla presa della *Bastille* del 1789 oppure alla festa della Federazione del 1790<sup>58</sup>.

Da quel che si può evincere dagli avvenimenti storici, anche in Italia le feste e gli anniversari laici più seguiti hanno riguardato le celebrazioni dell'unità politica e geografica della Nazione italiana, più che le Carte costituzionali stesse; anche se, per quanto riguarda la Costituzione del 1948, indirettamente è celebrata sia il 25 aprile, in concomitanza con l'anniversario della Liberazione, sia il 2 giugno quando si ricorda la vittoria referendaria della forma repubblicana, ossia i due momenti storici che costituiscono i pilastri del Patto

<sup>56</sup>Per tutti, M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte*, Bologna, Il Mulino, 2018.

<sup>57</sup> Si veda AA.VV., *Cittadini di pietra: la storia di Torino riletta nei suoi monumenti*, Torino, Comune di Torino, 1992.

<sup>58</sup> B. RICHARD, *Les emblèmes de la République*, Paris, Cnrs Édition, 2012, 270 e ss., che ricorda come la festa nazionale francese sia stata disciplinata con legge solo dal 6 luglio 1880. Si veda anche ID., *Petite histoire du drapeau français*, Paris, CNRS Édition, 2017, 11 che definisce la bandiera un «emblème sacralisé».



costituzionale. Dietro a queste celebrazioni laiche si cela un ideale di Patria repubblicana, poi evocata nell'art. 52 Cost., ove è evidenziato il *sacro* dovere dei cittadini di difenderla<sup>59</sup>. La Patria diventa così il luogo virtuale ove «simboli e miti garantiscono quell'auto-rappresentazione senza la quale nessun gruppo sociale è in grado di vivere e sopravvivere»<sup>60</sup>. Simboli (la bandiera, l'inno, lo stemma, i monumenti, i colori, ecc.) e miti coesistono con i riti (commemorazioni, feste nazionali, cerimonie civili), tutti strumenti volti a mantenere viva nella memoria quel vincolo di un'aggregazione politica basata su valori condivisi e su una comune storia.

Le celebrazioni sono presenti sia nelle forme monarchiche, sia in quelle repubblicane e se da una parte la persona fisica del Re le ha facilitate, perché rivolte a un'entità vivente<sup>61</sup>, dall'altra, la forma repubblicana, per quanto astratta, può contare su una partecipazione diretta dei cittadini alla formazione dei valori di unità e di patria<sup>62</sup> e può servirsi all'occorrenza di una personalizzazione dell'unità nazionale, incarnata dal Presidente della Repubblica. I due periodi storici sono stati attraversati da avvenimenti che hanno rappresentato il *corpus* di valori che le hanno accomunate: la conquista dell'identità nazionale che nasceva con gli ideali risorgimentali e che veniva confermata dai valori antifascisti, volti a ripristinare la libertà della Nazione.

## 6. Gli anniversari dello Statuto

Almeno per quanto riguarda il nostro Paese, ma il ragionamento sembrerebbe potersi estendere anche ai Paesi vicini, le celebrazioni cadono raramente nelle date della concessione o della promulgazione dei documenti costituzionali. Peraltro, la data delle celebrazioni per la promulgazione dello Statuto è stata più volte spostata, a dimostrazione di quanto poco sia stata considerata rilevante e di quanto non si volesse radicare nelle coscienze dei cittadini un rito che avrebbe potuto superare per importanza quello delle celebrazioni dedicate alla famiglia reale.

A dire il vero, le celebrazioni laiche e istituzionali cominciarono ad avere un seguito a livello popolare nello stesso periodo della concessione dello Statuto, ma si riferivano all'unico avvenimento storico del Risorgimento che è ricordato per l'intensa ed estesa partecipazione popolare, la Repubblica romana del 1849<sup>63</sup>. Lo Statuto venne concesso nello stesso anno e anche nel periodo successivo alla sua promulgazione le uniche feste laiche

<sup>59</sup> Sul rapporto tra Carta costituzionale, simboli e valori patriottici che essa incarna, si veda M. VIROLI, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1995, 63-91.

<sup>60</sup> S. LANARO, *Patria. Circumnavigazione di un'idea controversa*, Venezia, Marsilio, 1996, 15.

<sup>61</sup> Come del resto è stato dimostrato da E.H. KANTOROWITZ, *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*, cit., 383.

<sup>62</sup> M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

<sup>63</sup> L. NASTO, *Le feste civili a Roma nell'Ottocento*, Pisa-Roma, Gruppo editoriale Internazionale, 1996, 19 e ss.

riconosciute si riferivano ai compleanni dei componenti della famiglia Sabauda<sup>64</sup>. Solo nel 1851 con l. n. 1187 si determinò una festa dedicata allo Statuto (fissata nella prima domenica di maggio)<sup>65</sup> che si poteva assurgere a festa nazionale<sup>66</sup>.

Per quanto lo Statuto non suscitasse particolari sentimenti di appartenenza, intorno a questa Carta si costruirono una serie di simboli, dei quali nessuna forma politica può fare a meno. Seguendo la distinzione elaborata da Merriam<sup>67</sup>, tali simboli si suddividono in *credenda* e *miranda*. Le celebrazioni rientrano in quest'ultima categoria, ove trovano posto anche le bandiere e gli inni perché sono tutti riconducibili a simboli "sentimentali" che hanno la funzione di suscitare emozioni volte a rafforzare il patto di lealtà e di appartenenza al potere politico. Si tratta di emozioni nelle quali la condivisione moltiplica gli effetti e produce una reciproca solidarietà. Per quanto lo Statuto non avesse una legittimazione così profonda e radicata nei cittadini, tale da suscitare il senso di appartenenza, i *miranda* contribuivano sia a rafforzare e sostenere gli scarsi simboli politici di cui la Carta ottrita era dotata, sia a vivificare quel fenomeno di identificazione se non con i simboli politici della monarchia, almeno con la figura del re e con gli appartenenti alla famiglia sabauda.

Alla monarchia italiana mancava però un legame con i *credenda*, ossia i simboli che Merriam collocava tra quelli razionali, che svolgono la funzione di legittimazione del potere<sup>68</sup>. La monarchia sabauda non raggiunse mai una così salda legittimazione e un forte senso di appartenenza alla Nazione da potersi servire dei simboli politici riconducibili ai *credenda*<sup>69</sup>. Non vi fu, in altre parole, un passaggio dalle celebrazioni "personali", riservate alla figura del re (ad esempio le celebrazioni volte a ricordare il suo compleanno o quello della Famiglia reale), a quelle più astratte che avrebbero avuto luogo dopo l'unità d'Italia e che celebrano fatti storici o astratti valori. Il passaggio dalla concretezza all'astrattezza non fu mai completato nello Statuto albertino, perché quest'ultimo non fu mai percepito come una Carta rappresentativa di una Nazione. La monarchia, estesa su territori sempre più vasti, ma differenziati per cultura e per convinzioni politiche, procedendo tra l'altro per successive annessioni, non si identificò mai completamente con la Carta che aveva concesso e in nessun modo con la Nazione che governava. Lo Statuto ha avuto il compito di rinsaldare la monarchia; insomma, era strumento della Famiglia reale e non accadde mai il contrario, ossia il re non divenne mai elemento di promozione della Carta stessa. Non fu attraverso quell'atto normativo fondamentale che si giunse a costruire l'identità nazionale, ma

<sup>64</sup> Ancora nel calendario festivo del 1913, istituito con l. n. 1027 del 4 agosto dello stesso anno, si festeggiavano i compleanni del re, della regina oltre che del principe ereditario e della regina madre. Tra le feste civili si celebrava il Natale di Roma (il 21 aprile) e il plebiscito con il quale Roma fu annessa al regno Sabauda (2 ottobre).

<sup>65</sup> Cfr. I. PORCIANI, *La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell'Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 1997.

<sup>66</sup> Il Regio decreto n. 11/1861 fu corredato di una Circolare del Ministro dell'interno Minghetti, del 6 maggio 1861, che introduceva la festa nazionale dello Statuto e le celebrazioni laiche e religiose, ma prevedeva anche l'inno ambrosiano come canto che accompagnasse tali solenni manifestazioni.

<sup>67</sup> C.H.E. MERRIAM, *Political power*, in AA.VV., *A study of power*, Illinois, the Free Press, 1950, 102- 132 e ID., *Political power*, New York, Mc Graw-Hill, 1964, 102 e ss. ove descrive i simboli politici che costituiscono i *miranda* come raffigurazioni che rappresentano il potere e che si materializzano in statue, dipinti, parate e commemorazioni pubbliche.

<sup>68</sup> *Ivi*, 105-113. Dello stesso avviso è anche P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, Bologna, Il Mulino, 2003, 160.

<sup>69</sup> Tesi non condivisa da P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, cit., 160.

attraverso il simbolo monarchico con il quale il popolo s'identificava<sup>70</sup>. Del resto, la storia dello Statuto non è stata contrassegnata da slanci finalizzati a rinsaldare il sentimento patriottico e l'identità culturale della Nazione; il Re aveva concesso lo Statuto perché costretto in un contesto europeo in cui fiorivano ovunque rivoluzioni che connotarono la cosiddetta Primavera dei popoli, alla quale i Savoia non potevano sfuggire, ma non si poteva chiedere alla monarchia sabauda di legittimare la Carta e il suo contenuto normativo che di fatto rappresentava una limitazione, seppure formale, dei poteri del re. Per questo, già nei giorni successivi all'entrata in vigore del documento costituzionale, l'8 maggio 1848<sup>71</sup>, si auspicava una revisione dello Statuto<sup>72</sup>. Di conseguenza, anche le celebrazioni rivolte a una Costituzione così poco condivisa non erano volte a costruire dei miti fondativi o a evocare dei simboli nazionali, peraltro inesistenti, e si rivelarono perciò poco incisive, formali e non particolarmente partecipate. Si estesero alla città di Nizza e furono più vivaci a Torino, città legata alla monarchia più che al Testo fondamentale.

Esaminando i discorsi tenuti dal re alle Camere, non sembra vi sia traccia di celebrazioni riguardanti la promulgazione o l'entrata in vigore dello Statuto, nemmeno per quel che riguarda il primo anniversario. Ciò può essere dovuto al fatto che i discorsi del Re si tenevano in concomitanza con l'apertura della Legislatura e che difficilmente questa coincideva con le ricorrenze. Del resto, il discorso celebrativo non sembra che rappresentasse una consuetudine nemmeno per i Presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le celebrazioni si esaurivano in festeggiamenti popolari più che in momenti istituzionali, pertanto si assisteva a feste di piazza, fuochi d'artificio nelle varie città che erano state capitali del Regno, anche se Torino sarebbe rimasta il luogo dei festeggiamenti più fastosi, persino quando la capitale del Regno fu trasferita altrove. A Roma la ricorrenza dedicata allo Statuto prevedeva una grande festa popolare a Castel Sant'Angelo, luogo dove si concentravano anche le feste religiose. Ben presto i festeggiamenti in onore dello Statuto furono accorpati a quelli dell'unità d'Italia, tanto che dal 1861 con l. n. 7 del 5 maggio fu istituita la Festa nazionale che celebrava entrambi gli avvenimenti la prima domenica di giugno<sup>73</sup>. Lo Statuto, anche in questo caso, dimostrava la debolezza della sua legittimazione simbolica.

Nonostante la scarsa affezione e considerazione delle celebrazioni durante lo Statuto, è proprio con esso che si diede inizio a quel processo di adozione delle cosiddette "leggi della memoria", ossia a una serie di celebrazioni nazionali istituite mediante le norme giuridiche, come dimostrano le due leggi del 1851 e del 1961 appena menzionate. Il tema della "memoria attraverso il diritto" ha suscitato un vivace dibattito nella dottrina costituzionalistica, imperniato sul tentativo di comporre, attraverso lo strumento

<sup>70</sup> Così G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003, 107.

<sup>71</sup> Lo Statuto, benché promulgato l'8 marzo 1848, entrò in vigore l'8 maggio dello stesso anno, dopo l'insediamento del Parlamento sabauda.

<sup>72</sup> R. FERRARI ZUMBINI, *Lo statuto albertino tra spontaneità e mobilità: per un costituzionalismo a geometria variabile?* in *Le carte e la storia*, 2011, 13-22. Già il 14 marzo, ossia una settimana dopo la promulgazione della Carta ottriata, si era avviata una discussione su una eventuale revisione dello Statuto.

<sup>73</sup> F. LANCHESTER, *150 anni dell'Unità d'Italia: la dinamica istituzionale tra società civile e classe dirigente*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, 457-458 e L. PALMA, *La festa nazionale italiana*, Roma, Forzani, 1882.

normativo, elementi che idealmente e formalmente sono in antitesi tra di loro, vale a dire la memoria e il diritto<sup>74</sup>. Disciplinare con legge una celebrazione può produrre un effetto perverso, perché obbliga a elaborare una memoria ufficiale e formale, che può condurre alla soppressione e allo svilimento di processi autonomi e individuali di selezione dei ricordi che se sostituito da un processo omogeneo e collettivo rischia di perdere il significato più profondo di legittimazione storica degli avvenimenti per trasformarsi in vuota propaganda. Inoltre, anche quando si volesse dare spazio a un'azione collettiva e pubblica degli avvenimenti simbolici, questo compito spetterebbe agli storici e non ai giuristi perché la costruzione di una memoria storica collettiva e condivisa, vista come risultato di un lungo processo di elaborazione culturale, difficilmente può essere perseguita per legge, poiché quest'ultima può unicamente fissare in un atto formale significati e avvenimenti già selezionati nel tempo e per questo già cristallizzati e privi delle contraddizioni che ogni avvenimento storico porta con sé<sup>75</sup>.

Tuttavia, si può obiettare che la tesi della selezione e del processo di costruzione individuale e collettiva di alcuni simboli e delle loro celebrazioni vale soprattutto per fenomeni storici complessi, quali ad esempio le celebrazioni delle giornate in ricordo dell'olocausto o delle vittime delle foibe. Per quel che riguarda le celebrazioni nazionali dedicate alla promulgazione delle carte costituzionali o quelle dedicate alla bandiera, trattandosi di elementi inclusivi e unificanti e non di veri e propri processi storici, non sono toccati in egual misura dal rischio di una standardizzazione del ricordo perché la loro importanza non è data tanto o prevalentemente dal processo storico che li ha generati, quanto dal valore simboli che hanno conquistato e dal fatto che incarnano già quei valori fondanti e condivisi dai Costituenti<sup>76</sup>. Il problema semmai si pone oggi per l'Anniversario della Liberazione dell'Italia che cade il 25 aprile, in alcuni momenti della storia nazionale il valore storico ha sostituito quello simbolico, tanto che la festività nazionale è stata contestata ed è il segnale esplicito di un sistema di valori, mutuati dalla Resistenza, non più del tutto condivisi dalle forze politiche che hanno subito una serie di trasformazioni. È però indubbio che la Carta costituzionale del 1948 sia imperniata sui valori della Resistenza e che proprio per questo le celebrazioni debbano restare tali.

Per quanto le celebrazioni dello Statuto fossero scarse, il Cinquantenario della Carta non si sottrasse a una serie di cerimonie formali. Nel 1898 l'evento fu festeggiato in modo solenne soprattutto a Torino, ove fu apposta una lapide per l'occasione; Re Umberto I e Margherita di Savoia festeggiarono il cinquantenario anche il 20 luglio 1898, consegnando a Roma e a Torino le tavole miniate dello Statuto, poi apposte nel Palazzo di Città. Torino restò la città della dinastia sabauda e il luogo ove si concentrarono i festeggiamenti, a dimostrazione del fatto che le celebrazioni fossero collegate più alla famiglia reale che alla

<sup>74</sup> F. CORTESE, *Memoria e diritto. Contributo per un approccio non necessariamente centripeto (tra storia, giustizia e letteratura)*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2012, 24.

<sup>75</sup> A. PUGIOTTO, *Quando (e perché) la memoria si fa legge*, in *Quaderni costituzionali*, 2009, 7 e ss. il quale si dimostra sostanzialmente critico nei confronti di una costruzione della memoria collettiva che sia perseguita con legge.

<sup>76</sup> Da ultimo, A. APOSTOLI, *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione in Costituzionalismo.it*, 2018, 28-29.

Carta in sé. Il simbolo dello Statuto restava infatti la monarchia sabauda ed era l'immagine popolare dei Savoia a sostenere le liturgie politiche<sup>77</sup>. Le feste non usufruirono mai d'ingenti finanziamenti, perché spesso erano a carico dei comuni, i quali, per evitare spese considerate futili o per il fatto che non pochi sindaci cominciavano a manifestare una fede repubblicana e socialista, concedevano ben poco alle celebrazioni della monarchia e volte a ricordare una Costituzione ottriatà. Nonostante queste titubanze, le feste dello Statuto si svolgevano in presenza dell'esercito, che si esibiva in parate e adunanze e si coinvolgevano studenti e popolo, anticipando quell'intuizione che avrebbe connotato il regime fascista, quando le grandi manifestazioni di piazza sarebbero state utilizzate per amplificare il consenso popolare. In breve tempo le celebrazioni dello Statuto furono unite a quelle dell'Unità del Regno e i vuoti riti si riempirono di significato e partecipazione. L'unità restava l'unico valore condiviso, per quanto in Italia non si riscontrasse la stessa *vis* sprigionata dai valori e dai vessilli repubblicani francesi, ma almeno garantiva l'identificazione con il processo risorgimentale e con una seppur ancora debole concezione della Nazione.

Proprio al fine di garantire una maggiore visibilità alle celebrazioni dello Statuto e soprattutto a quelle dell'unità d'Italia, nel 1911 i Savoia inaugurano a Roma il Vittoriano, in occasione del Cinquantenario dell'Unità politica della Nazione. Il monumento, dedicato originariamente a Vittorio Emanuele II e non allo Statuto, conquistò nel trascorrere degli anni una sua centralità, che riuscì a superare trasversalmente i diversi regimi, fino a diventare, all'inizio del XXI secolo, la sede di molteplici celebrazioni, tutte legate alla memoria della Patria: l'anniversario della Liberazione del 25 aprile, la festa della Repubblica del 2 giugno, la giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre, durante le quali il Presidente della Repubblica e le alte Autorità dello Stato rendono omaggio al milite ignoto che è qui tumulato.

Di fatto, lo Statuto fu contrassegnato da un "peccato originale" riconducibile al fatto che non trovò mai una sua autonoma legittimazione istituzionale. Quest'ultima sarebbe stata certamente favorita dalla presenza di un sistema parlamentare forte, «capace di produrre decisioni e trasformazioni ottenendo più rapidamente la propria legittimità dando alla nazione valori della democrazia parlamentare<sup>78</sup>; invece lo Statuto non riuscì a conquistare nemmeno una legittimazione popolare perché scontava il fatto di essere una carta ottriatà, moderata e insufficiente a soddisfare le richieste popolari che avevano connotato in Europa i moti del 1848<sup>79</sup>. Si tentò una sua indiretta legittimazione attraverso la retorica della Costituzione, di cui troviamo tracce nello scritto "Torniamo allo Statuto" di Sonnino del 1897, che invocava un sistema costituzionale "puro" in cui l'esecutivo poggiasse solo sulla fiducia del Re eliminando la "degenerazione" causata dallo stretto rapporto tra il Parlamento e il governo che avrebbe potuto favorire un rafforzamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che produsse come effetto collaterale un trasformismo di grandi proporzioni. Si trattò di pura retorica perché quella richiesta di Sonnino si basava su due

<sup>77</sup> Come ha sostenuto M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, cit., 28.

<sup>78</sup> G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 1993, 90.

<sup>79</sup> ID., *La Costituzione impossibile. Cultura politica e sistema parlamentare in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1995, 26-27.



falsi assunti: che esistesse un momento primordiale dello Statuto e una forma di governo che non era mai stata attuata ossia una monarchia assoluta ove il re fosse stato in grado di gestire autonomamente la Nazione e che esistesse un momento successivo ove fosse effettivo una efficiente forma di governo parlamentare<sup>80</sup>.

Lo Statuto restò una Carta in cerca di una paternità e di una identità, per quanto potesse essere considerata da alcuni storici il simbolo tangibile della monarchia<sup>81</sup> e per quanto potesse essere assunto come mito fondante dello Stato unitario italiano<sup>82</sup>. Di fatto, non riuscì mai ad assolvere la funzione di strumento di integrazione di un popolo.

Tuttavia, la Prima guerra mondiale richiese un *surplus* di celebrazioni e di riti che potessero rinsaldare il legame con la Nazione per legittimare il sacrificio in termini di vite che quel conflitto richiese<sup>83</sup>. Si ricorse perciò all'edificazione di una retorica della guerra come esperienza ammantata di sacralità e - come hanno dimostrato gli studi di Mosse<sup>84</sup> - alla costruzione del mito della Nazione, necessario per elaborare il «dutto bellico come fenomeno collettivo, rispetto al quale lo Stato fu indotto a svolgere un inedito ruolo d'intervento»<sup>85</sup>. Il sentimento patriottico si nutrì di simboli della patria, dell'unità e del mito risorgimentale in misura maggiore rispetto al passato; è in questo contesto e attraverso questi strumenti di "propaganda" che trovò una sua giustificazione il Primo conflitto mondiale, considerato dagli italiani una quarta guerra d'indipendenza. Aumentarono le adunanze di piazza e le celebrazioni con la finalità di alimentare la propaganda militare, soprattutto dopo la sconfitta di Caporetto. Anche in questo caso non fu mai lo Statuto al centro dell'interesse della propaganda bellica, ma la figura del sovrano, nella sua veste di soldato.

## 7. Il fascismo e le celebrazioni

Durante il fascismo lo Statuto albertino subì una serie di trasfigurazioni che avevano potuto verificarsi grazie alla sua flessibilità, sicché si assistette sia a una delegittimazione del contenuto della Carta, sia a un'accentuazione del ruolo del Capo del Governo<sup>86</sup>. Ciò si ripercosse indirettamente anche sulle celebrazioni, già scarsamente rivolte allo Statuto, che s'indirizzarono integralmente a vivificare il culto della personalità del duce e a diffondere la retorica dell'Impero.

<sup>80</sup> «Un governo parlamentare sotto l'egida dello Statuto non è mai nato», lo sostiene anche P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, cit., 149-158. Per un'analisi critica del pensiero di Sonnino, si veda P. RIDOLA, *Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia*, in *Critica storica*, 1974, 266-308.

<sup>81</sup> G. REBUFFA, *La Costituzione impossibile*, cit., 26.

<sup>82</sup> P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, cit., pp. 159 e ss.

<sup>83</sup> M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, cit., 171.

<sup>84</sup> G.L. MOSSE, *Fallen soldiers: reshaping the memory of the wars*, Oxford, Oxford University Press, 1991, trad. it. *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

<sup>85</sup> M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, cit., 28.

<sup>86</sup> S. PANUNZIO, *Dottrina generale dello Stato fascista*, Padova, Cedam, 1939 (I ed. 1936), 142 e C. MORTATI, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Milano, Giuffrè, 1931, 82 e ss.

Il periodo fascista rappresenta, tuttavia, un laboratorio di sperimentazione per un nuovo tipo di riti e anniversari laici, capaci di coinvolgere una parte rilevante della popolazione. Le celebrazioni tornarono, seppur con mezzi all'avanguardia, a svolgere la funzione classica di costruzione del mito. Si trasformò e si affinò un concetto di Patria tutto nuovo, che trovò un legame storico non più con il Risorgimento, ma con il più risalente Impero Romano, con il quale il sentimento di appartenenza era più artificiale. La propaganda cambiò il modo di intendere le celebrazioni, che si manifestarono attraverso sfilate, comizi, eventi sportive e altre attività che scandivano la vita pubblica. Questo cambiamento richiese nuovi simboli e feste nuove, volte a rinsaldare i nuovi legami: lo stemma sabauda fu pertanto sostituito dal culto del littorio; alle celebrazioni di antica data furono assegnati nuovi significati e si aggiunsero nuove celebrazioni<sup>87</sup>. Il 4 novembre era stata considerata come giornata festiva sin dal 1919, in ricordo dell'armistizio stipulato a Villa Giusti con l'Impero austro-ungarico. In quel giorno si celebrava l'unità nazionale e le forze armate, si trasformò invece nella festa della vittoria, istituita nel 1922 come simbolo della potenza militare italiana.

Anche il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, fu reinterpretato, sin dal 1922, come giornata fascista dedicata ai lavoratori, in netta antitesi con la festa del 1° maggio e in stretta correlazione con il mito della romanità coltivato dal duce<sup>88</sup>. Tra il 1923 e il 1926 il compito della propaganda fascista fu quello di «acquisire gli apparati simbolici dello Stato»<sup>89</sup>, che si trasformò in una progressiva adozione di nuovi miti da celebrare, tra i quali la marcia su Roma del 28 ottobre.

Nel 1930, a seguito della firma dei Patti lateranensi del 1929, si annullarono le celebrazioni in ricordo della presa di Roma del 1870 e che erano state inserite in una giornata di festa nazionale e che fino allora avevano avuto luogo il 20 settembre. Furono sostituite da una celebrazione, che avrebbe dovuto aver luogo l'11 febbraio, dedicata all'intesa tra Stato e Chiesa. Le stesse celebrazioni dedicate allo Statuto furono progressivamente smantellate. Il 1938, anno del Settantesimo anniversario dello Statuto, non si registrarono particolari celebrazioni, la guerra incombeva, ma la trasformazione apportata ai simboli dello Stato era ormai compiuta e la Carta sabauda non rientrava tra quelli che il regime intendeva onorare.

## 8. Le celebrazioni della Costituzione Repubblicana

È stato già rilevato come le celebrazioni delle due Carte siano state diluite da una inflazione di altre feste che spesso ne hanno svilito l'importanza<sup>90</sup>. Per quel che riguarda la Costituzione del 1948 una scarsa propensione alle celebrazioni è probabilmente dovuta a

<sup>87</sup> F. RUGGE, *Dallo stemma sabauda al culto del littorio: episodi di comunicazione amministrativa (1890-1930)*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, II, 1995, 269-295.

<sup>88</sup> La giornata fascista è annunciata dallo stesso Mussolini in un discorso tenuto a Bologna il 3 aprile del 1921, così M. RIDOLFI, *Le feste nazionali*, cit., 70.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> F. LANCHESTER, *150 anni dell'Unità d'Italia: la dinamica istituzionale tra società civile e classe dirigente*, cit., 553.

una difficoltà da parte dei costituenti a imporre una propria simbologia, preferendo mutuare i riti da quelli già previsti per le celebrazioni dell'unità d'Italia, della Liberazione e dei simboli risorgimentali. In altre parole, la Costituzione repubblicana per lungo tempo è stata considerata soprattutto come risultato di un processo storico meritevole di essere commemorato, perché portatore di una nuova tavola di valori, legati al Risorgimento, alla Resistenza e all'antifascismo, che sono effettivamente i valori incarnati dalla nostra Carta costituzionale<sup>91</sup>. Tuttavia, la Carta costituzionale non può considerarsi una mera sommatoria di altri simboli, pur inclusi nel testo supremo e il suo valore giuridico non è riconducibile unicamente a fattori storici. In altre parole, essa sconta una "assenza di autonomia" in tema di celebrazioni, che si era già manifestata durante la vigenza dello Statuto albertino. Allora era comprensibile un disinteresse per una Carta ottriata e poco amata persino dallo stesso monarca. La Costituzione repubblicana sconta invece il fatto di rappresentare l'esito di un progetto comune ai partiti della Resistenza, di essere considerata un documento elaborato sulla base di valori condivisi e di rappresentare il frutto di un compromesso politico "alto". Tali valori e simboli, riconducibili a dei *credenda*, perché volti a legittimare l'autorità e il potere politico, hanno superato per importanza il riconoscimento che avrebbe dovuto essere garantito a un testo supremo e unitario perché sono stati considerati come fattori costitutivi della Carta. In tal modo si è pensato che celebrando quelli, automaticamente si manteneva in viva la memoria del documento che li ha accolti. Per questo, come in una metonimia, le feste dedicate alla Liberazione e all'unità d'Italia continuano a rappresentare anche un'occasione indiretta di celebrazioni della Costituzione. Scambiare una parte per il tutto e festeggiare gli avvenimenti storici che hanno condotto al testo costituzionale più che la Carta stessa, è operazione che si manifesta anche in altri Paesi. In Francia, ove le Costituzioni rivestono una importanza storica e giuridica primaria, non si festeggia la loro promulgazione o l'esito referendario che le ha accolte, ma i valori repubblicani di cui esse sono portatrici. Ciò spiega perché persino nel primo decennio di vigenza la Costituzione fu poco celebrata<sup>92</sup>, se non dagli addetti ai lavori, anche se fu istituito un Comitato nazionale per le celebrazioni del decennale della *promulgazione* della Costituzione<sup>93</sup>.

Il Comitato era composto da molti dei protagonisti della Costituente e dedicò al decennale una raccolta di cinque volumi di scritti celebrativi della Costituzione e della

<sup>91</sup> Si è parlati infatti di "canone della memoria repubblicana" e di *epos* della Resistenza, due strumenti che hanno fornito alla Carta costituzionale quegli ideali di giustizia e libertà di cui la nuova comunità democratica aveva bisogno per definirsi e strutturarsi, così C. TULLIO ALTAN, *Gli italiani in Europa*, 1999.

<sup>92</sup> C. PINELLI, *L'incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repubblica*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 2006, 29 e ss.

<sup>93</sup> Fu scelta la data della promulgazione e non quella dell'adozione da parte dell'Assemblea, il 22 dicembre, né quello dell'entrata in vigore, il 1° gennaio, dando così risalto non alla fase in cui l'atto è divenuto perfetto, ma a quello cosiddetto integrativo dell'efficacia; in altre parole, si è voluto dare risalto non solo all'approvazione parlamentare, ma anche al ruolo del Presidente della Repubblica e al successivo ordine di osservanza del Documento costituzionale e di inserimento nella Raccolta Ufficiale

Costituente<sup>94</sup>, considerando che allora alcuni giuristi, tra i quali Piero Calamandrei e Lelio Basso, consideravano quest'ultima il "mito-fondativo" e il collante costituzionale<sup>95</sup>.

Più che nelle piazze e nelle feste popolari le celebrazioni del decennale ebbero luogo all'interno delle istituzioni, dove si celebrarono discorsi solenni. Al Parlamento, come poi sarebbe diventata prassi, il Presidente della Repubblica Gronchi rivolse il suo discorso celebrativo, che fu incentrato sul compito dei cittadini, ancor prima delle istituzioni, di tenere vive le istituzioni repubblicane. Non si trattava di un discorso formale e scontato: il Capo dello Stato smentiva così un certo modo di intendere la Costituzione che era allora dominante e che riteneva la Carta un documento destinato agli operatori del diritto e ai soli pubblici poteri<sup>96</sup>. Il richiamo ai cittadini rappresentava un invito a leggere il Testo costituzionale in una visione più ampia, che restituisse ai partiti politici quella funzione di anello di congiunzione tra società civile e apparato statale e invitasse loro a una maggiore partecipazione popolare. Ciò era inoltre in linea con l'aspirazione, sentita da più parti, ad attuare finalmente quella parte della Costituzione che si rivolgeva soprattutto allo Stato comunità, compresa l'attuazione del *referendum* abrogativo e delle istituzioni regionali. Per questo, negli scritti dedicati al primo decennale, quel che appare preponderante è il tema dell'attuazione costituzionale<sup>97</sup>. Non solo per il fatto che quest'ultima era entrata in vigore da un tempo relativamente breve, ma soprattutto perché la traduzione dei principi costituzionali da parte del legislatore richiedeva una cultura nuova sotto il profilo giuridico e il coinvolgimento della classe politica formatasi durante la Resistenza. Il processo di svecchiamento e rinnovamento istituzionale si rivelò più lungo del previsto, come emerge dagli stessi scritti dedicati al primo decennale<sup>98</sup>. La questione era di stringente interesse perché il nuovo testo - come ha ricordato Maurizio Fioravanti - richiedeva per una sua piena attuazione la creazione di una classe di giuristi nuova, non legata al fascismo e allo Statuto e che potesse farsi carico del processo d'innovazione<sup>99</sup>.

Del resto, le celebrazioni della Costituzione seguirono nei contenuti lo stato di salute della Carta. Come è stato osservato<sup>100</sup>, la storia della vigenza della Costituzione italiana può essere divisa in due periodi: i primi tre decennali (1958, 1968 e 1978) si caratterizzarono per l'attività di promozione e di attuazione della Costituzione, anche se alcuni giuristi hanno

<sup>94</sup> AA.VV., *Raccolta di scritti sulla Costituzione. (27 Dicembre 1947 - 27 Dicembre 1957)*. Vol. I - *Discorsi e scritti sulla Costituzione*. Voll. II e III - *Studi sulla Costituzione*. Vol. IV - *I precedenti storici della Costituzione. (Studi e lavori preparatori)*. Vol. V - *L'attuazione della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1958.

<sup>95</sup> Il tema è ripreso in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI, *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, cit., 15 e ss.

<sup>96</sup> Così interpreta il contesto costituente M. FIORAVANTI, *L'attuazione della Costituzione: il ruolo della cultura costituzionale*, in *Rassegna Astrid*, 2008, 6.

<sup>97</sup>

<sup>98</sup> Sulla mancata attuazione della Costituzione si è pronunciato, com'è noto, P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in AA.VV., *Dieci anni dopo: 1945-1955*, Roma-Bari, Laterza, 1955, ora in *Opere giuridiche*, cit., III, Roma, Roma Tre press, 2019, 553 ss.

<sup>99</sup> *Ibidem*

<sup>100</sup> E. CHELI, *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, Il Mulino, 2012 e per una più incisiva periodizzazione C. PINELLI, *Processi di attuazione costituzionale e periodizzazioni della Repubblica*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 2018, 235 e ss. Sugli anniversari della Costituzione si veda F. LANCHESTER, *Costituzione 7.0: gli anniversari e il cambiamento del contesto e la stella polare del costituzionalismo*, in *Nomos*, 2018, 5 e ss.

parlato piuttosto di una fase di sostanziale di mancata attuazione del testo costituzionale<sup>101</sup>; i tre decennali successivi (1988, 1998, e 2008), nei quali la perseverante non attuazione della Carta fu considerata una evidente dimostrazione della sua inadeguatezza a ordinare i fenomeni sociali e politici. Pertanto, il dibattito successivo fu imperniato sulla necessità di riformare la Costituzione, poiché il convincimento di una parte preponderante delle forze politiche che si fosse ormai consumato il superamento del modello storico e politico avviato con la Resistenza<sup>102</sup>.

L'ultimo decennio è stato caratterizzato, invece, dalla questione della sopravvivenza della Carta costituzionale, continuamente delegittimata da una volontà non più solo di riforma del testo, ma di una sua trasfigurazione<sup>103</sup>. Come ha ricordato Gianni Ferrara, il tema delle riforme costituzionali, che è stato a lungo al centro dell'agenda politica, può essere paragonato a un nuovo processo costituente nel quale ciò che è stato messo in discussione è stato il principio che caratterizza la nostra Repubblica<sup>104</sup>, ossia lo spirito della Resistenza, di cui la Carta rappresenta la traduzione in formule giuridiche<sup>105</sup>.

## 8.1 I primi tre decennali delle celebrazioni della Costituzione

In difesa di quello spirito e dell'insieme dei valori resistenziali, nelle celebrazioni dei primi tre decennali si chiedeva l'attuazione - non solo da parte del legislatore e delle altre istituzioni, ma da parte dei cittadini - di quella Carta ancora da perfezionare. In un secondo momento la priorità divenne quella della difesa della Costituzione e di quei valori considerati da alcune forze politiche ormai sorpassati. Il discrimine tra la chiusura del periodo dell'attuazione della Costituzione e l'avvento di quello in cui comincia a germinare l'idea di una sua trasformazione è stato identificato con la pubblicazione, alla fine degli anni Settanta, di un articolo di Giuliano Amato su *Mondoperario*, dedicato alla necessità di riformare il testo costituzionale<sup>106</sup>. Negli Anni Ottanta si susseguirono vari progetti di riforma<sup>107</sup> e s'inaugurò quella che è stata considerata a ragione "la storia di un lungo regresso"<sup>108</sup>, sebbene l'attacco alla Costituzione divenne più incisivo nella XII Legislatura, quando il

<sup>101</sup> C. MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in AA.VV., *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, IV, Firenze, Vallecchi, 1969, 465 e ss.

<sup>102</sup> G. FERRARA, *Costituzione e revisione costituzionale nell'era della mondializzazione*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, Cedam, 1998, il quale ha dichiarato che l'avvento dell'era della revisione costituzionale ha dato vita al momento più problematico della storia della repubblica, *ivi*, 212. Per un quadro complessivo degli avvenimenti storici intorno alla Costituzione si veda P. POMBENI, *La questione costituzionale in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2016.

<sup>103</sup> Il fatto che la revisione costituzionale, così come era stata posta dai suoi fautori, sottendesse un nuovo processo costituente e uno stravolgimento della Carta del 1948, era già stato evidenziato da M. LUCIANI, *Quattordici argomenti contro l'invocazione del potere costituente*, in *Democrazia e diritto*, 1995, 97-107.

<sup>104</sup> G. FERRARA, *op. cit.*, 214.

<sup>105</sup> P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla, in dieci anni dopo*, cit., 211 e ss.

<sup>106</sup> G. AMATO, *Riforma dello Stato e alternativa di sinistra*, in *Mondoperario*, luglio-agosto, 1977, argomenti poi ripresi in *Una Repubblica da riformare*, Bologna, Il Mulino, 1980.

<sup>107</sup> Nella IX Legislatura fu istituita la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (la cosiddetta Commissione Bozzi che operò dal 1983 al 1985), con lo scopo di elaborare un ampio progetto di riforma della Costituzione.

<sup>108</sup> G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2016, 243 e ss.



tentativo di delegittimarla divenne più consistente. In questo contesto si auspicò l'avvio di una stagione di grandi riforme volto ad aggiornare quel patto politico stipulato durante la Resistenza e ritenuto ormai superato che giuridicamente si rifletteva su una Carta fondamentale di conseguenza anch'essa obsoleta e incapace di adattarsi alle trasformazioni avvenute a livello mondiale<sup>109</sup>. Le ragioni di quel revisionismo progressivo erano molteplici, tra queste si può annoverare anche la richiesta di modificare la Costituzione al fine di introdurre soluzioni volte a garantire una maggiore governabilità e un ruolo più centrale per l'esecutivo<sup>110</sup>.

Sul fronte delle celebrazioni, riconducibili alla categoria dei *miranda*, volte cioè a costruire un *sentimento* costituzionale, si devono ricordare tutte quelle manifestazioni chiamate a promuovere la riscoperta del patriottismo, dell'unità politica e dei valori dell'antifascismo, ancora saldi nei primi trent'anni di vigenza della Costituzione. Già nel periodo Costituente si assistette alla costruzione di un canone della memoria repubblicana, il quale trovò emblematica espressione nel calendario delle feste civico-nazionali varato nel 1949.

Il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno erano considerate le feste nazionali della Repubblica e si conferiva loro il rango di feste civili e fulcro della memoria pubblica. Proprio nel 1977 il calendario fu modificato e alcune festività sopresse. Si trattava del primo segnale di un cambiamento di verso e dell'avvento di un clima revisionista. Nonostante i ripetuti attacchi, i valori dell'Antifascismo, della Resistenza e della Liberazione continuano ancora oggi a unire il Paese e rappresentano un *corpus* di riti della memoria pubblica più consistente di quello cui sono dotati gli altri Paesi europei, che hanno scelto come oggetto delle celebrazioni nazionali la fine della Seconda guerra mondiale o la resa della Germania nazista.

Cominciò però sin dal primo Ventennio dalla promulgazione una sorta di oblio per le celebrazioni della Carta e dei simboli repubblicani e si assistette a una progressiva erosione della memoria pubblica, che si è esplicitata anche con un inusuale silenzio che ha contraddistinto il Centocinquantenario anniversario della nascita di Garibaldi e con le scarse celebrazioni ufficiali per il primo e il secondo decennale della Costituzione, oltre che con una partecipazione sempre più formale, anche da parte delle istituzioni, alle manifestazioni indette dalle associazioni partigiane<sup>111</sup>.

In qualche modo, ciò ha reso palese il fatto che il patto costituzionale già da allora era stato messo in discussione<sup>112</sup>. Il 2 giugno 1947, durante l'Assemblea costituente, il discorso di De Nicola fu incentrato sul tema della resurrezione degli italiani, avvenuta anche grazie al referendum istituzionale dell'anno precedente, distinto però dal processo costituente e dalla Carta costituzionale che fu semmai vincolata da quell'esito popolare; nel marzo 1948 Einaudi ricordò il centenario della Repubblica romana e citò una lettera di Mazzini in cui si faceva riferimento alla "virtù degli italiani" e il 2 giugno 1949 si festeggiò la Repubblica

<sup>109</sup> A. PIZZORUSSO, *Le riforme costituzionali: una transizione per destinazione sconosciuta*, in *Foro italiano*, 2005, 217-218 e 243-244.

<sup>110</sup> C. DE FIORES, *Le ragioni del revisionismo progressivo*, in *Democrazia e diritto*, 2016, 101 e ss.

<sup>111</sup> C. PINELLI, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista AIC*, 2010.

<sup>112</sup> M. DELLA MORTE, *Riforme costituzionali, partecipazione politica, trasformazioni della forma di governo. Tendenze e prospettive in Italia e in Francia*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2016, 763 e ss.

dedicando un monumento a Mazzini e dando luogo alle celebrazioni mazziniane del 19 giugno 1949. I valori repubblicani si rivelavano centrali nelle celebrazioni, ma sganciati dalle celebrazioni del testo costituzionale. Il sentimento nazionale si nutriva di valori come la Patria, la Repubblica e la Costituzione o le celebrazioni nel giorno della sua promulgazione svolgevano un ruolo da comprimario, senza mai conquistare il cuore delle celebrazioni. Il patriottismo ha rappresentato il motivo conduttore delle celebrazioni anche del centocinquantenario dell'Unità d'Italia ed è stato ampiamente commemorato, con simboli e avvenimenti, come testimonia anche il lungo e appassionato discorso alle Camere del Presidente Napolitano, il quale manifestò le medesime finalità che avevano animato il Presidente Ciampi nel centoquarantesimo<sup>113</sup>. La bandiera, l'inno, la Patria sono ben più presenti di quanto non lo sia la Carta costituzionale, appena accennata nel discorso di Ciampi per sottolineare l'importanza dei diritti fondamentali «quale fondamento giuridico della vita stessa della comunità nazionale». Tuttavia, i discorsi presidenziali richiamati si sono rivelati un potente strumento evocativo dei più alti valori costituzionali. Il riferimento ai valori patriottici contenuto nel discorso di Ciampi ha finalmente sganciato quel sentimento da un pregiudizio nazionalista per collocarlo a fondamento del pensiero repubblicano e del Patto costituzionale<sup>114</sup>.

I due discorsi del Presidente Napolitano - il primo per i Sessant'anni della promulgazione della Costituzione e il secondo per le celebrazioni del Centocinquantenario Anniversario dell'Unità d'Italia - sottolineano entrambi i valori dell'unità e la comune radice risorgimentale, ma soprattutto richiamano continuamente la Costituzione come strumento e come risultato dell'Unità. A tale proposito, Napolitano ha ritenuto che "l'unità costituzionale" potesse essere considerata una sorta di «sostrato dell'unità nazionale». In altre parole, i due Presidenti hanno tentato di sussumere nel testo costituzionale simboli e valori che l'avevano preceduto e attraverso le celebrazioni hanno tentato di conferirgli nuova linfa.

I discorsi presidenziali dinnanzi al Parlamento non hanno avuto un impatto diretto e immediato sulla cittadinanza, pertanto - in assenza di celebrazioni di particolare risonanza - si può affermare che si è trattato di feste "deboli", poco seguite anche per il fatto che come sostengono alcuni studiosi<sup>115</sup>, il partito di maggioranza allora al Governo, il Partito della libertà, non si riconosceva pienamente in quelle ritualità. Anzi, da quel momento in poi, i partiti o i movimenti, poiché nati in un momento successivo alla nascita della Costituzione o perché comunque da sempre in rotta con quel patto costituzionale,

<sup>113</sup> Gli interventi di Napolitano, pronunciati rispettivamente il 17 marzo 2011 per il Centocinquantenario Anniversario dell'Unità d'Italia e il 23 gennaio 2008 in occasione della celebrazione del Sessantesimo anniversario della Costituzione, si sono tenuti entrambi di fronte al Parlamento in seduta comune. L'Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della cerimonia celebrativa per i Centoquaranta anni dell'Unità d'Italia si è tenuto invece a Torino, presso il Palazzo Carignano, il 20 novembre 2001. I discorsi e gli interventi sono reperibili sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica.

<sup>114</sup> S. ROSSI, *La Presidenza Ciampi nel segno del patriottismo costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 2006.

<sup>115</sup> N. TRANFAGLIA, *C'è poco da stare allegri. Tra storia e politica. Qualche considerazione sulle celebrazioni ufficiali dei 150 anni nell'Italia del biennio 2009-2011*, in *Le Carte e la storia*, 2011, 5 e ss.

avrebbero tentato di dare vita a celebrazioni minori, sottotono, senza un particolare coinvolgimento popolare.

## 8.2 I secondi tre decenni delle celebrazioni

La stagione delle riforme ha visto, invece, una maggiore attività in ambito celebrativo, soprattutto allo scopo di difendere la Carta e di arginare le richieste di una sua profonda revisione<sup>116</sup>. Pubblicazioni, ricorrenze e altre celebrazioni si sono perciò concentrate sulla ricerca di una sua legittimazione, ad esempio dando rilievo al percorso storico e giuridico che ha portato all'elaborazione e poi all'approvazione della Carta costituzionale<sup>117</sup> e sottolineando l'impatto fortemente innovativo nell'ordinamento italiano<sup>118</sup>.

L'Associazione dei costituzionalisti ha dedicato alle riforme il volume del Cinquantesimo anniversario, non solo al fine di partecipare al dibattito fornendo un punto di vista qualificato, soffermandosi sul rapporto tra conservazione e innovazione costituzionale, tentando di individuare le parti del testo che potessero essere sottoposte alla revisione costituzionale, ma anche rammentando l'esistenza di parti del testo ancora prive di una piena attuazione<sup>119</sup>. Si è inoltre evidenziato in quei decenni successivi il raggiungimento di quello che è stato definito il «punto critico della crisi della funzione di integrazione della Costituzione»<sup>120</sup>. Insomma, rispetto agli anni precedenti le celebrazioni e le pubblicazioni evidenziano un momento di stasi e di crisi della Carta costituzionale. È in questa prospettiva che le celebrazioni dei Sessant'anni della Carta benché siano state più numerose e più sentite, si siano rivelate maggiormente critiche. L'Associazione dei costituzionalisti ha dedicato il suo convegno annuale al tema della crisi del sistema dei partiti, evidenziando le disfunzioni della forma di governo che è invero riconducibile più a una crisi politica che non giuridica. La dottrina costituzionalistica ha tentato di far emergere anche le aporie insite nella forma di stato, evidenziando il difficile rapporto tra lo Stato apparato e il corpo elettorale, tra lo Stato apparato e lo Stato comunità causato in parte proprio dalla mancanza di un efficace canale di comunicazione tra i due modi di essere dello Stato. La trasformazione dei partiti politici ha concorso a indebolire la cinghia di trasmissione tra le istituzioni e la società civile; ciò ha provocato a sua volta una crisi della rappresentanza politica che ha costituito la conseguenza più diretta di questa scarsa funzione di integrazione della Costituzione<sup>121</sup>. Si è evocato più volte il termine "crisi" in relazione alle istituzioni, alla

<sup>116</sup> L. ELIA, *La Costituzione aggredita*, Bologna, Il Mulino, 2005.

<sup>117</sup> AA.VV., *Alle origini della Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1998.

<sup>118</sup> AA.VV., *La formazione della Repubblica. Autonomie locali, regioni, governo, politica economica*, Bologna, Il Mulino, 1998.

<sup>119</sup> Sui metodi e i contenuti della riforma, AA.VV., *La riforma costituzionale*, Associazione dei costituzionalisti, Milano, Giuffrè, 1998.

<sup>120</sup> P. RIDOLA, *L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio*, in *Quaderni costituzionali*, 1998, 266-267.

<sup>121</sup> G. FERRARA, *La crisi della democrazia costituzionale agli inizi del XXI secolo*, Roma, Aracne, 2012, 166 e G. AZZARITI, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?* In Convegno AIC, Alessandria 1998, Milano, Giuffrè, 1999, 177 e ss.

rappresentanza politica, agli enti territoriali, per descrivere il momento di stasi dell'ordinamento costituzionale. In quel periodo le celebrazioni hanno tentato di scuotere il Paese dall'apatia e dalla consapevolezza della minore tenuta del testo costituzionale in quella condizione di smarrimento economico e civile e di dissoluzione delle istituzioni. Tuttavia, una tenuta complessiva della carta costituzionale si è manifestata di fronte ai ripetuti tentativi di revisione cui è stata sottoposta nel 2006 e nel 2016, come hanno dimostrato gli esiti dei *referendum* costituzionali.

Gustavo Zagrebelsky si è soffermato, in occasione delle celebrazioni per i Sessant'anni, sul tema della democrazia ritenendo fosse giunto ormai il momento di superare l'assetto compromissorio originale per approdare al momento della decisione, ossia rimarcando come dopo un periodo di assestamento la Carta e il contesto costituzionale fossero pronti per sfide nuove. In modo positivo ha rilevato sia la longevità della Carta, aspetto che deve far pensare a una sua capacità di adattamento alle trasformazioni del costituzionalismo dei nostri tempi<sup>122</sup>. Mario Dogliani, evocando le celebrazioni del Sessantennio, ha tentato di fare il punto non solo sulla tenuta della Costituzione, ma su quella del costituzionalismo stesso, che appare in balia di un politeismo dei valori difficilmente riconducibili a unità e ostaggio di cambiamenti non più direttamente governabili attraverso una Costituzione nazionale<sup>123</sup>. Ha altresì riflettuto sull'esistenza di «una nuova glaciazione della Costituzione», che non corrisponde però a quella già sperimentata nel primo decennio quando ci si riferiva all'impasse nell'attuazione del testo costituzionale; oggi lo svilimento è dovuto al perdurare di un nichilismo giuridico imperante e «all'indifferenza e all'insofferenza della normatività in sé»<sup>124</sup>. Fattori ben più gravi perché non riferibili alla sola Costituzione, ma all'intero ordinamento giuridico. Il Testo costituzionale, in altre parole, si trova a combattere non più con una volontà di cambiamento e di revisione, ma con la constatazione, condivisa da più soggetti politici, che esso non rappresenti più un punto di riferimento privilegiato dell'organizzazione dei rapporti politici e giuridici e che non costituisca il fondamento della convivenza civile. Il modello che si prospetta è quello dell'edificazione di forme di democrazia diretta che superino il dettato costituzionale e si facciano portatrici di istanze ed esigenze che, senza un vero e proprio disegno complessivo, si manifestino di volta in volta nel corpo elettorale<sup>125</sup>. L'altro mantra, peraltro non nuovo, è sostenuto dai fautori di una revisione della Costituzione, considerata un Patto imperfetto che reca "problemi ...d'ingovernabilità e che deve essere corretta conferendo maggiori poteri direttivi del governo"<sup>126</sup>. Alla luce di queste esigenze, il Sessantesimo anniversario della Costituzione si è contraddistinto non solo per le formali celebrazioni, ma anche per i tanti interrogativi in

<sup>122</sup> G. ZAGREBELSKY, *Sessant'anni della Costituzione, Introduzione* al testo della Costituzione pubblicato in allegato alla Repubblica e all'Espresso, 28-29 febbraio 2008 in *Astrid-online.it*.

<sup>123</sup> M. DOGLIANI, *Le celebrazioni dei 60 anni della Costituzione: nichilismo realistico versus patetismo pedagogico?* In *Questione giustizia*, 6, 2008, 28 e ss.

<sup>124</sup> *Ivi*, 33.

<sup>125</sup> M. DOGLIANI, *La determinazione della politica nazionale*, in *Costituzionalismo.it.*, 2008, 20 che parla di insoddisfazione per la normatività della Costituzione.

<sup>126</sup> Lo riporta criticamente M. DELLA MORTE, *Riforme costituzionali, partecipazione politica, trasformazioni della forma di governo. Tendenze e prospettive in Italia e in Francia*, cit., 765.

merito alla complessiva tenuta del Testo supremo. In quell'anniversario è ancora il tema dell'unità del Paese a essere celebrato. Il convegno dei costituzionalisti, coincidente con i Centocinquanta anni dell'unità d'Italia, è stato dedicato alla questione dell'unità politica e costituzionale. È su questo tema e sulla questione che la Costituente assunse come problema centrale e come obiettivo che si è incentrata la relazione di Massimo Luciani, ossia come si possa ripensare e ricostruire l'unità nazionale, rimarcando come si tratti di un fine costituzionale sempre *in fieri*, che è necessario confermare continuamente. Nella prospettiva attuale l'unità nazionale rappresenta una sfida concreta perché incontra non pochi ostacoli in un mondo globalizzato e caratterizzato dalla superiorità dell'economia sul diritto, condizioni che favoriscono disuguaglianze e divisioni, non certo l'edificazione di una comunità politica omogenea e coesa<sup>127</sup>.

In buona sostanza, le celebrazioni degli ultimi decenni hanno lasciato poco spazio alla retorica e sebbene abbiano avuto una scarsa diffusione tra i comuni cittadini, hanno fornito alle istituzioni e agli studiosi l'occasione per riflettere e fare il punto sul posto che la Costituzione occupa non solo nell'ordinamento giuridico, ma nel contesto politico e istituzionale italiano.

### 8.3 Il settantesimo e i suoi riti: la riconferma della Costituzione e dei suoi valori?

Lungo tutto l'arco dei Settant'anni, le celebrazioni hanno avuto lo scopo di tenere vivo il dibattito costituzionale e di evocare i valori di una convivenza democratica, pur in presenza di un consenso politico disarticolato e sconnesso. L'unità è stato il valore maggiormente evocato e ha rappresentato il punto di partenza di quel nuovo patto politico nato nel 1948, volto a ricostruire un rinnovato senso di appartenenza alla Nazione italiana<sup>128</sup>.

Lo dimostra anche l'esito del *referendum* costituzionale del 2016 che dovrebbe aver chiuso la stagione delle riforme di ampio respiro, considerate «non come potere di emendamento, ma come potere che ha sfiorato, o toccato, la discontinuità costituente»<sup>129</sup>. Le celebrazioni dedicate al Settantesimo anniversario della Costituzione sembrano aver contribuito a rinsaldare il patto e i valori costituzionali. Il Presidente Mattarella ha evitato la retorica delle celebrazioni, ricordando esplicitamente la ricorrenza in pochi e misurati discorsi<sup>130</sup>, ma indirettamente e in più occasioni ha fatto riferimento ai valori che sono alla base della Carta, ad esempio celebrando in due occasioni il 73° anniversario della Resistenza italiana<sup>131</sup>,

<sup>127</sup> M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Annuario 2011 Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana*, Torino, Giappichelli, 2011.

<sup>128</sup> Lo ha ricordato efficacemente A. APOSTOLI, *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione*, cit., 73 -74.

<sup>129</sup> M. DOGLIANI, *La determinazione della politica nazionale.*, cit., 21.

<sup>130</sup> Nel discorso di fine anno del 2017, in quello in cui ha accolto i partecipanti alla manifestazione "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana" e quello del 1° maggio.

<sup>131</sup> Discorsi del Presidente Mattarella del 24 e il 25 aprile 2018.



ricordando l'estesa partecipazione di popolo a quegli avvenimenti e celebrando il 4 novembre contemporaneamente il centenario della fine della Grande Guerra, il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, insistendo in più occasioni sulla centralità dei valori del pluralismo e del senso di appartenenza a una comunità politica<sup>132</sup>. Altre istituzioni si sono aperte al dialogo con la cittadinanza: si pensi alla presenza dei giudici costituzionali nelle città d'Italia durante il Settantennio e il loro viaggio nelle carceri per diffondere i valori e l'importanza della Carta fondamentale. Le riviste giuridiche hanno anch'esse dedicato ampio spazio all'anniversario costituzionale e, al di là dei diversi contributi e dei differenti contenuti, tutte hanno sottoscritto la prospettiva di un rinnovamento del patto costituzionale capace di reggere ai cambiamenti futuri. Anche le celebrazioni si sono rivelate un efficace strumento volto a rinsaldare la memoria pubblica nei confronti di un Patto giuridico e politico che dimostra una solidità e una buona tenuta nonostante le nuove sfide cui è sottoposta, rappresentate dalle disuguaglianze, le nuove povertà, le istanze populistiche e la necessità di rintracciare in quel documento un modello inclusivo anche per i non cittadini. Sfide nelle quali la Costituzione sembra attrezzata a fornire risposte giuridiche esaurienti.

Il monito resta quello di trarre dalle celebrazioni nuova energia per riaffermare il Patto costituzionale e soprattutto per arrestare la progressiva delegittimazione della normatività della Costituzione. Attraverso i riti che si celebrano per ricordare gli anniversari della Costituzione, si dovrebbe ricreare e si rinnovare il mito della Costituzione.

La centralità degli anniversari della Costituzione, del resto, è stata resa in modo esemplare dalle parole del messaggio di fine anno del dicembre 2017 che il Presidente Mattarella ha rivolto agli italiani; nel ricordare l'arrivo del Settantesimo della Costituzione ha affermato che "la democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro".

Mettere in relazione il passato con il futuro attraverso il presente: è questa la funzione delle celebrazioni.

---

<sup>132</sup> Discorso in onore XXX anniversario della morte di Roberto Ruffilli, Forlì, 16 aprile 2018 e il discorso del 4 novembre 2018 a Trieste.

## ABSTRACT

Le celebrazioni delle due Carte costituzionali italiane rappresentano un'occasione per verificare la tenuta delle due Carte nel tempo, attraverso un'analisi dei discorsi istituzionali che si sono tenuti nelle ricorrenze più importanti, delle feste, dei monumenti a esse dedicati è infatti possibile tracciare un quadro esaustivo della loro importanza e centralità nell'ordinamento giuridico e nella società civile.

In altre parole, una ricostruzione della teologia politica che riguarda i due testi costituzionali permette di comprendere il loro impatto sulla cittadinanza e sulle istituzioni e in sintesi il loro valore intrinseco. Se è vero che le celebrazioni fondano e legittimano il mito, lo studio di queste e dei riti che accompagnano gli anniversari delle due Costituzioni può costituire l'occasione per comprendere la loro tenuta nel tempo e quanto esse abbiano svolto nei diversi periodi della loro vigenza il ruolo di miti fondativi della comunità politica.

The celebrations of the two Italian constitutional charters represent an opportunity to verify the keeping of the two charters over time, through an analysis of the institutional speeches that have been held in the most important anniversaries, of the holidays, of the monuments dedicated to them, it is in fact possible to trace a exhaustive picture of their importance and centrality in the legal system and in civil society.

In other words, a reconstruction of political theology concerning the two constitutional texts allows us to understand their impact on citizenship and institutions and in summary their intrinsic value. If it is true that the celebrations found and legitimize the myth, the study of these and the rites that accompany the anniversaries of the two Constitutions can be an opportunity to understand their holding over time and how much they have carried out in the different periods of their validity. role of founding myths of the political community.

**PAROLE CHIAVE:** Celebrazioni, anniversari della Costituzione, miti e riti, teologia politica.

**KEY WORDS:** Celebrations, anniversaries of the Constitution, myths and rites, political theology.